SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

540ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni concernenti la gestione delle unità sanitarie locali:

DE LORENZO, *ministro della sanità* 7
TRIPODI *(Rifond. Com.)* 20
GUALTIERI *(Repubb.)* 22
BERLINGUER *(Com.-PDS)* 24
* ALBERTI *(Sin. Ind.)* 25
MELOTTO *(DC)* 26
SIGNORELLI *(MSI-DN)* 28
POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* 30
SIRTORI *(Misto-Verdi Auton.)* 32

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 34
MARNIGA *(PSI)* 34

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio **(2888)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

BEORCHIA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 34
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 37
* SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 40
CASOLI *(PSI)* 62
FILETTI *(MSI-DN)* 63
FERRARA SALUTE *(Repubb.)* 64

Discussione:

«Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevo-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

lazione delle relative operazioni di soccorso» **(1990)**, d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso»:

MARNIGA *(PSI)* ..... *Pag.* 65, 73
* LONGO *(Com.-PDS)* 66
MANZINI *(DC), relatore* 67, 71
MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 67, 71
* RUBNER *(Misto-SVP)* 70
SANESI *(MSI-DN)* 72
FIOCCHI *(Misto-PLI)* 72
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 73

Seguito della discussione:

«Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» **(1746)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonchè norme concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta»:

LEONARDI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 80 *e passim*
BRINA *(Com.-PDS)* ..... 80 *e passim*
ALIVERTI *(DC)* 80, 86
MAZZOLA *(DC)* 81
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 84 *e passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* 100
FIOCCHI *(Misto-PLI)* 100

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 102

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bertoldi, Bo, Boldrini, Bonora, Cappelli, Citaristi, Colombo Svevo, Cuminetti, De Cinque, De Giuseppe, Dipaola, Fontana Elio, Giacometti, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Montresori, Poli, Rosati, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barca, a Bari, al Convegno organizzato per la presentazione del Rapporto Simez 1991.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni concernenti la gestione delle unità sanitarie locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni concernenti la gestione delle unità sanitarie locali.

TRIPODI, SALVATO, CROCETTA, MERIGGI, DIONISI. – *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il decreto-legge con il quale sono stati sciolti i Comitati di gestione delle USL e introdotti gli amministratori straordinari, invece di sconfiggere le devastanti gestioni clientelari, corruttrici, dissipatorie del denaro pubblico che hanno provocato lo sfascio del sistema sanitario, è stato utilizzato dai principali partiti di maggioranza (DC e PSI) della Calabria nelle forme peggiori e con i più vergognosi, esasperati sistemi di lottizzazione nella nomina dei «commissari»;

che nella scandalosa distribuzione delle poltrone dei 31 «amministratori straordinari» ne sono stati assegnati 15 alla DC, 14 al PSI, 1 al PDS e 1, pare, al PRI, facendo prevalere interessi di partito e di potere dei partiti alle esigenze di funzionamento delle strutture sanitarie e della tutela della salute dei cittadini;

che la sconcertante operazione di lottizzazione messa in atto in Calabria ha suscitato indignazione e forti preoccupazioni nell'opinione pubblica per le ripercussioni dannose che provocherà in una regione stretta nella morsa della mafia che certamente potrà trarre vantaggi con l'attività illegale,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se non si ritenga opportuno intervenire rapidamente per bloccare la squallida lottizzazione ed imporre scelte che privilegino la professionalità e la trasparenza;

2) se non si ritenga, altresì, di promuovere un'indagine per accertare eventuali responsabilità di ordine penale;

3) se non si consideri che quanto è avvenuto nella nomina degli amministratori straordinari suggerisce la necessità di modificare l'intera impostazione del disegno di legge sulla sanità all'esame del Senato della Repubblica.

(3-01534)

GUALTIERI, COVI. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* – Per conoscere:

quale sia la loro valutazione delle risultanze della elezione, testè conclusasi, dei comitati di garanti delle USL e se siano confermate le notizie riportate dai principali organi di informazione secondo cui ciò ha portato a una ancora più accentuata ripartizione partitica dei prescelti, vanificando l'intendimento principale del legislatore;

se i due Ministri non ritengano che questo fatto, qualora fosse confermato, possa influire negativamente sulla nomina degli amministratori straordinari, che dovrebbe avvenire in base a comprovati criteri di competenza e professionalità;

se non sia possibile fin da ora valutare le caratteristiche personali, aggregate per gruppi professionali, di quanti hanno fatto domanda di ammissione all'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di amministratori straordinari delle USL.

(3-01538)

BERLINGUER, IMBRÌACO, FERRAGUTI, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, LOPS, FRANCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, come prevedibile, l'attuazione della legge sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali si è rivelata non solo lontana dalla conclamata esigenza di introdurre moralità ed efficienza nel governo della sanità pubblica ma, con la duplicazione degli organi preposti, si è allargata la pratica della lottizzazione partitica, sacrificando, nella maggior parte delle designazioni, competenze e professionalità;

che la spartizione ha toccato, in alcune regioni, vertici di impudenza e di malcostume, per cui quello che era stato propagandato dal Governo come 'un primo passo nel segno del risanamento e della

moralizzazione, separando politica e gestione, ha assunto i caratteri di un'operazione volta a consolidare la subordinazione della sanità al potere di partiti e correnti;

che in alcuni casi denunciati all'opinione pubblica si è arrivati alla violazione non solo dello spirito ma anche delle norme della legge anzidetta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere a fronte di tali fatti e quali modifiche intenda apportare al testo del disegno di legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, in discussione al Senato, proprio alla luce delle esperienze verificatesi in questi mesi, per evitare che le distorsioni avvenute divengano definitive, penalizzando sempre di più il nostro sistema sanitario.

(3-01540)

CONDORELLI, MELOTTO. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Per conoscere la valutazione del Governo circa le recenti nomine degli amministratori straordinari delle USL e per sapere quali misure si intenda adottare affinchè la gestione delle strutture sanitarie e ospedaliere sia affidata a soggetti professionalmente capaci e moralmente ineccepibili.

(3-01541)

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che, da notizie comparse sulla stampa, le commissioni regionali preposte alla formazione degli elenchi degli amministratori straordinari delle USL avrebbero utilizzato criteri diversi da regione a regione sia nella valutazione dei titoli, sia delle referenze che avrebbero dovuto comprovare le capacità manageriali dei singoli candidati per la gestione delle USL;

che è così accaduto che in alcune regioni le giunte regionali hanno proceduto alla nomina, per la gestione straordinaria di USL, anche di particolare e rilevante interesse sanitario, di persone con titoli assolutamente inadeguati sotto il profilo della richiesta professionalità o con esperienze di gestioni aziendali addirittura fallimentari. Da più parti è stato sottolineato come la nomina degli amministratori nella gran parte delle regioni, in specie in quelle meridionali, sia avvenuta rispettando rigorosamente i vecchi criteri di spartizione secondo gli accordi intercorsi tra i partiti di maggioranza, e per tale motivo le giunte regionali hanno spesso disatteso le segnalazioni dei comitati dei garanti delle USL,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come i Ministri in indirizzo ritengano di correggere la posizione del Governo nel futuro riassetto del Servizio sanitario nazionale per garantire criteri di effettiva capacità gestionale alle nuove aziende sanitarie;

se e come intendano intervenire per correggere le vistose distorsioni prima segnalate, già verificatesi.

(3-01542)

SIGNORELLI. – *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* – Premesso:

che l'elezione dei comitati dei garanti che sono andati a sostituire i precedenti organi amministrativi delle USL è avvenuta nel più rigido rispetto della scandalosa regola della lottizzazione introdotta dalla legge n. 833 del 1978 tra i partiti egemoni del potere;

che nello stesso modo si sono create le premesse per la nomina funzionalmente gradita agli stessi degli amministratori straordinari in cui i titoli «manageriali» saranno tutti da ricontrollare;

che tali organismi rimarranno in carica fino al giugno prossimo quando si presume che avrà effetto la legge di riordino del Servizio sanitario nazionale tutt'ora in discussione in Parlamento;

che da quanto sopra esposto appare chiaro che è stata messa in atto una spudorata strategia volta alla conservazione del sistema della sanità e della spesa ad essa collegata, nelle stesse mani di coloro che fino ad oggi l'hanno sfruttata a fini di potere politico, clientelare ed elettorale, indifferenti ai costi umani, sociali ed economici pagati dagli italiani,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere nei confronti di coloro che stanno perpetrando l'ulteriore saccheggio ed assalto al sistema di gestione del bene primario della salute, mettendo in evidenza che questo in alcune regioni, come nel Lazio, ha raggiunto aspetti tali da dover essere indagati e perseguiti da parte della magistratura e contemporaneamente essere oggetto di indagine parlamentare anche per il periodo pregresso.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno nel frattempo il commissariamento di tutte le USL e il controllo degli atti amministrativi, il contemporaneo perseguimento dei comportamenti illeciti e l'avocazione dei profitti di regime allo stato per ridurre il *deficit* alla cui formazione essi hanno partecipato.

(3-01545)

POLLICE, CORLEONE, MODUGNO. – *Al Ministro della sanità.* – Constatato che, per la realizzazione delle tanto sbandierate innovazioni nella gestione delle unità sanitarie locali nella prospettiva di porre termine agli sprechi ed alle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, le nomine dei comitati dei garanti, delle commissioni degli esperti e degli amministratori straordinari sono state, come sempre, effettuate seguendo la vecchia perniciosa logica del patteggiamento e della spartizione dei posti tra i partiti della maggioranza delle giunte regionali;

rilevato che in tale contesto operativo di lottizzazione sono emerse scandalose arroganti irregolarità volte a far prevalere interessi settari, negando qualsiasi criterio di professionalità e di competenza;

visto che in taluni casi è stato gioco forza procedere da parte del Commissario del Governo alla sospensione delle deliberazioni di nomina,

gli interroganti chiedono di sapere se non ravvisi l'esigenza di assumere idonee iniziative volte a far esprimere sull'intera vicenda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e se inoltre non ritenga di intervenire prontamente

con puntuali disposizioni per impedire che la gestione delle unità sanitarie locali, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale, venga condotta da amministratori che si dimostrano concretamente incapaci.

(3-01546)

SIRTORI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che sono stati nominati da poco gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali con il sistema ormai da anni sperimentato della più evidente lottizzazione fatta dai partiti;

che questo modo di agire, ormai noto a tutti ed evidenziato dalla stampa, pone una seria ipoteca sulla funzione tecnica dei nuovi amministratori straordinari che ovviamente saranno poco liberi nella loro operatività,

si chiede di sapere se non sia opportuno, alla luce di quanto accaduto, porre rimedio in modo immediato alla situazione e, inoltre, se non sia il caso di rivedere l'articolato della legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale, per evitare il consolidamento di tale prassi che è contraria allo spirito della legge stessa.

(3-01547)

Poichè le interrogazioni riguardano la medesima materia, verrano svolte congiuntamente.

Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

DE LORENZO, *ministro della sanità.* Signor Presidente, io ritengo che bene abbia fatto il Senato a porre all'attenzione il problema di una serie di illeciti e di anomalie che si sono verificati in seguito all'attuazione della legge n. 111, e sono molto interessato, come rappresentante del Governo, a fare chiarezza su un argomento che ritengo debba essere vissuto anche all'esterno come un tentativo serio (e io comunque, credo, riuscito) di capovolgere la precedente modalità di gestione dei comitati delle USL, che indipendentemente dalle responsabilità personali di coloro che le hanno dirette, si basava su una confusione che era implicita nella legge stessa tra poteri di gestione, di programmazione e di indirizzo, tutti affidati ai rappresentanti politici.

Voglio ricordare la Camera dei deputati, il 18 luglio, in occasione dell'approvazione del disegno di legge qui in discussione ormai da un anno, sollecitò il Governo a intervenire con un decreto-legge che bloccasse la nomina per il rinnovo dei comitati di gestione secondo la norma vigente, proprio in considerazione del fatto che la Camera stessa riteneva che il provvedimento potesse essere approvato al Senato in tempi brevi e che quindi si potesse procedere al rinnovo sulla base delle nuove norme.

Il Governo aderì a quella iniziativa ed il primo decreto venne approvato anche dal Senato; a tale proprosito, voglio ricordare – perchè ciò esprime l'iniziale volontà del Governo e quindi del Ministro della sanità – che si trattava di un provvedimento che si basava sulla decisione di affidare l'incarico di gestire le USL, in una fase transitoria, a commissari nominati dai prefetti. Si trattava di una norma transitoria perchè riguardava soltanto quelle USL che presentavano carenze di

presenze numericamente necessarie per il funzionamento dei comitati di gestione o per dimissioni di una serie di presidenti che non intendevano farsi rieleggere o per mancata frequenza alla riunioni del comitato. Quella norma non venne approvata, ma si riteneva da parte del Ministro della sanità e del Governo che fosse la via più semplice per una fase di transizione che allora si reputava potesse essere di breve durata.

Poi, a seguito anche di richieste pervenute dal Parlamento, in particolare dalla Camera dei deputati, si decise di tener conto nei decreti successivi – e il Governo si è pienamente adeguato a quanto richiesto alla Camera non soltanto dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione – dell'esigenza di far fronte, con un decreto-legge, alla fase di transizione, a quel periodo cioè intercorrente tra l'approvazione della nuova legge e la trasformazione di una serie di livelli istituzionali previsti dalla legge n. 833 del 1978 a seguito della nuova normativa prevista dal disegno di legge in discussione qui al Senato e che verrà all'attenzione dell'Aula la prossima settimana. Il Governo, dunque, ha presentato un decreto-legge, che, sostanzialmente costituisce una norma di transizione: questo lo voglio ricordare per capire meglio la dinamica degli avvenimenti e per dare una corretta interpretazione ad una serie di preoccupazioni che sono state espresse da alcuni interroganti e che non trovano riscontro nell'ambito dell'applicazione della legge.

In sostanza, si è ritenuto di anticipare una parte della legge di riforma, ossia quella relativa alla disciplina della transizione tra la vecchia e la nuova normativa; disciplina che, ovviamente, vede attivati soltanto alcuni aspetti della nuova legge. Il Consiglio dei Ministri decise di anticipare una parte della nuova normativa, che naturalmente si inserisce nel vecchio contesto, quindi con tutte quelle rigidità che ovviamente non possono consentire all'attuale amministratore straordinario di operare come un *manager*. Voglio sottolineare, per coloro che hanno più volte insistito, cercando di demonizzare i *managers* o di dimostrare che non è possibile trovare *managers* che possano gestire la sanità, che il Governo e lo stesso Parlamento non hanno mai ritenuto – e credo che il dibattito parlamentare ne sia testimonianza – di trovare in una fase di transizione della durata di dodici mesi *managers* che potessero venire dall'industria privata o che potessero avere quelle caratteristiche necessarie per gestire le nuove aziende dei servizi sanitari. Questi ultimi si basano su meccanismi completamente diversi, che non voglio ricordare nel dettaglio, come i contratti di diritto privato per il direttore sanitario e per quello amministrativo, la nuova organizzazione del lavoro in cui sarà possibile applicare la mobilità, il licenziamento e la meritocrazia, nonchè nuove norme di contabilità molto rigorose, criteri questi che, in parte, sono stati anticipati anche nella legge n. 111. A tale riguardo, voglio sgombrare il campo da polemiche che mi sembrano poco costruttive in un sistema che deve necessariamente essere sottoposto sì a critiche ed interventi molto rigorosi per evitare che si applichi la legge con anomalie che non debbono essere assolutamente tollerate, ma senza che si creino inutili forme di sfiducia là dove occasioni perchè questo avvenga non ve ne sono. Ed allora, abbiamo approvato, avvalendoci di un'ampia collabo-

razione da parte della Camera dei deputati, un decreto-legge che è stato rivisto, integrato, modificato ed anche concordato con il contributo venuto dal dibattito in corso al Senato su un altro provvedimento legislativo.

Pertanto questo decreto-legge convertito con la legge n. 111 non può non essere considerato come una nuova forma di assetto organizzativo-amministrativo che, in attesa del definitivo riordino delle strutture del Servizio sanitario nazionale, è stata concepita e perseguita dal Governo come un diverso ed opposto modello di gestione, rigorosamente fondato su una rigida demarcazione tra funzioni di indirizzo politico e di verifica della gestione e funzioni tecnico-amministrative.

Non voglio ricordare una serie di autorevoli interventi di editorialisti appartenenti a varie parti politiche, i quali hanno espresso nel merito di tale normativa pareri favorevoli relativamente alla demarcazione che per legge si è riusciti a fissare tra la funzione della politica, che è di programmazione e di controllo, e la funzione dei tecnici, che è di gestione.

D'altro canto vi sono note apparse sui giornali affidate ad esperti giuristi che convalidano questa tesi, che in parte è stata anche riassunta in un articolo di Rosaria Russo Valentini su «Il Sole-24 Ore», che in riferimento a testi giuridici citati conferma la correttezza e la validità dell'impostazione legislativa data al decreto-legge.

Mi pare opportuno, proprio per sgombrare il campo da alcuni quesiti posti in termini più teorici che pratici – perchè la chiave della risposta non poteva essere che quella contenuta dall'impostazione della legge stessa – affrontare ciò che il senatore Gualtieri chiede di sapere quando nella sua interrogazione afferma di voler conoscere una «valutazione delle risultanze della elezione ... dei comitati di garanti delle USL». Il comitato di garanti delle USL – lo voglio dire perchè altrimenti continua ad aleggiare un certo equivoco – è stato previsto come un organismo politico – quindi costituito da consiglieri comunali o da esponenti politici – che, nell'ambito delle competenze riservate dalla legge, non svolge altro che funzioni di indirizzo e di programmazione.

Inoltre, con una circolare, recentemente emanata interpretando la legge, viene ribadito che tale comitato non approva alcuna delibera, ma si riunisce, redige verbali delle proprie riunioni e li trasmette agli amministratori straordinari. Che vi sia un comitato di garanti – si può chiamare anche consiglio di amministrazione, come viene indicato nella nuova normativa – avente valore politico, lo dimostra il fatto che avendo le regioni la responsabilità del controllo del bilancio e della pianta organica sulle USL, è necessario fare intervenire le comunità locali in modo da consentire all'amministratore straordinario di sapere dove queste ultime richiedono che venga costruito un consultorio, dove decidono di localizzare un *day hospital,* dove decidono di rendere prioritario un intervento per quanto riguarda la costruzione di un complesso ospedaliero.

Quindi, mi pare del tutto fuorviante continuare ancora a parlare di lottizzazione dei comitati di garanti, perchè significa che non si tiene conto di quanto il legislatore ha voluto – ed il Governo ha accettato –, sapendo che il comitato di garanti, nella logica di un servizio pubblico che non può non affidare l'elezione a rappresentanti del popolo, deve

necessariamente essere costituito in proporzione anche numerica della forza politica dei vari gruppi rappresentati in consiglio comunale. Se non si tiene conto di ciò, si vuol fare soltanto della polemica. È chiaro che tale comitato di garanti lo si può indicare come lottizzato, ma se concerne un servizio pubblico e se è necessario, come il legislatore ha deciso, affidare la sua costituzione comunque ai comuni – si può discutere se all'intero consiglio comunale – allora si dovrebbe sapere che 80 consiglieri interferirebbero molto peggio (qualora si volesse fare un confronto con il comitato di garanti) nell'ambito delle determinazioni dell'amministratore straordinario. Inoltre, è legittimo che vi siano questi comitati di garanti, per i quali, proprio perchè politici, questa volta il legislatore non ha ritenuto di individuare caratteristiche professionali a garanzia del loro comportamento.

Infatti, contrariamente a quanto accadeva nei comitati di gestione, dove il presidente delle unità sanitarie locali o i componenti dei comitati di gestione stessi avevano, loro sì, responsabilita gestionali e quindi dovevano essere quanto meno in possesso di un titolo di diploma per sapere come leggere un bilancio (cosa che poi molto spesso non è avvenuta perchè non esistevano meccanismi di controllo per verificare che questo obbligo venisse rispettato) ora invece il legislatore ha ritenuto di non porre limiti e di far sì che anche coloro che in precedenza avevano partecipato a comitati di gestione con evidenti funzioni politiche rientrassero nella sede giusta a svolgere la funzione politica propria dei comitati dei garanti.

Quindi, credo che tutti coloro che chiedono al Governo di rispondere sulla lottizzazione dei comitati dei garanti abbiamo posto male il quesito. Infatti, esiste l'autonomia dei comuni e questi nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, comunque si sono regolati e lo hanno fatto bene. Poi esiste l'etica della politica, la morale, il comportamento e la responsabilità dei singoli partiti politici cui si può far riferimento; la verità è che vi sono anche delle incompatibilità per quanto riguarda le elezioni del comitato dei garanti che sono state rispettate.

Voglio anche ricordare che abbiamo recentemente emanato una circolare in cui venivano bene individuati questi ruoli per evitare che qualche *ex* componente dei comitati di gestione ritenesse possibile influenzare, dall'interno del comitato dei garanti il comportamento dell'amministratore straordinario. Basta dire che i comitati dei garanti non sono neanche tenuti ad approvare il bilancio e che comunque, se non esprimono – come viene detto nella legge – obbligatoriamente un parere entro 15 giorni, l'amministratore straordinario può procedere comunque alla richiesta di approvazione del bilancio e della pianta organica da parte della giunta regionale.

Voglio inoltre ricordare che la legge n. 111 nasce da una precedente esigenza, che il Parlamento ha approvato e che la Corte costituzionale ha riconfermato. Mi riferisco alla necessità di affidare alla giunta la responsabilizzazione del controllo della spesa. Come è noto, alcune regioni avevano fatto ricorso alla Corte costituzionale, la quale ha bocciato il ricorso e ha ritenuto che sia giusto che le regioni intervengano nel controllo della spesa, perchè hanno la possibilità di ripianare i debiti facendo riferimento all'autonomia impositiva. Quindi, anche da questo punto di vista si rendeva necessario un intervento che,

avendo il legislatore affidato alle regioni la responsabilità del ripiano, potesse consentire poi alle giunte stesse il controllo diretto sull'andamento della spesa delle unità sanitarie locali, senza più lasciare varchi di assoluta libertà di comportamento come avveniva in precedenza con i comitati di gestione. Ricordo che i comitati di gestione erano praticamente inamovibili anche quando al loro interno si riscontrava la presenza di componenti che erano stati colpiti addirittura da sentenze penali per reati commessi. Proprio alla luce di questa esperienza, si è invece inserita nella legge una norma, che credo sia di grande responsabilizzazione, di grande moralizzazione e di cambiamento rispetto al passato, che consente alla giunta regionale di revocare il mandato all'amministratore straordinario nel caso in cui lo stesso compia irregolarità nella funzione gestionale.

Per quanto riguarda quindi il comitato dei garanti il Governo non intende rispondere, perchè in pratica il quesito non esiste; chi lo pone non può avere risposta dal Governo, perchè occorre piuttosto far riferimento all'autonomia locale e ad una democrazia libera secondo la quale, non avendo il legislatore posto dei vincoli, si può eleggere liberamente il comitato dei garanti; spetterà poi alle responsabilità politiche indicare agli elettori perchè si sono scelti alcuni e non altri.

Per quanto riguarda invece il problema dell'amministratore straordinario, voglio ricordare che questi non a caso si chiama amministratore straordinario e non direttore generale. Abbiamo esplicitamente – lo voglio ricordare perchè questo è soprattutto il risultato di un dibattito avvenuto in Commissione – voluto distinguere la funzione affidata in questa fase di transizione all'amministratore straordinario, che – come ho detto prima – non poteva essere un *manager* (per cui nessuno deve scandalizzarsi del fatto che *managers* non ce ne sono, anche perchè poi vedremo che comunque molti provengono dal mondo privato), perchè in un sistema rigido il *manager* non era indicato per svolgere un ruolo adeguato alle nuove norme. L'amministratore straordinario ha tutti i poteri di gestione e può essere revocato; abbiamo cercato, come legislatori, di prevedere dei vincoli, delle griglie, che è l'unica cosa che il Parlamento può fare e che il Governo può proporre e poi ovviamente impegnarsi a far rispettare, per evitare, nell'ambito di un servizio pubblico che affida ad un livello istituzionale democraticamente eletto la responsabilità della nomina, che nomine basate sul rispetto di determinate caratteristiche ed esperienze professionali non siano in qualche modo condizionate dall'appartenenza di chi viene selezionato per l'ammissione in un albo ad un'area politica invece che ad un'altra. Questo è praticamente inevitabile: e non credo che sia stato evitato nelle banche pubbliche o negli enti pubblici. Se comunque vi è qualche Gruppo parlamentare che intende proporre di affidare al privato la nomina degli amministratori nell'ambito delle strutture pubbliche, lo faccia: verifichiamo insieme, siamo in tempo per discutere la legge; anche questo è un tentativo che si può fare, ma nessuno finora è riuscito a proporlo.

Sono lieto che il Senato abbia sollevato il problema dell'amministratore straordinario. Infatti, vi sono stati comportamenti anomali nella nomina degli amministratori straordinari da parte delle regioni. Il Senato chiede cosa ha fatto il Governo ed io offrirò subito delle

indicazioni per dare un segnale di tranquillità. A fronte delle denunce che sono state avanzate, sono scattati dei meccanismi di controllo che hanno bloccato numerosissime nomine. Questo sì è elemento di moralizzazione sul quale vorrei che gli interroganti si soffermassero: oggi gli italiani, e non soltanto il Parlamento, sanno chi è stato nominato. Il legislatore opportunamente, non a caso ha ritenuto di prevedere la griglia della laurea. Sappiamo infatti che prima vi erano alcuni politici impreparati: non voglio criminalizzare, ma erano impreparati. Non so se vi sia qualcuno che ancora preferisce un presidente di unità sanitaria locale tramviere, giardiniere o altro, che svolge benissimo il suo lavoro, ma che non ha la competenza necessaria per leggere e interpretare e applicare leggi e regolamenti, anzichè un laureato con cinque anni di esperienza di direzione professionale come è previsto oggi. Era l'unico provvedimento che si poteva adottare per evitare che fossero nominate persone che non avevano una preparazione tale da assicurare quei poteri di gestione.

Peraltro, quei poteri oggi sono tutti concentrati in un'unica persona. E questo è un altro vantaggio: mentre il comitato di gestione era un organo politico dove tutto veniva mediato e affidato sostanzialmente all'equilibrio politico, dove ogni piccola delibera veniva approvata soltanto dopo che si era trovato l'accordo politico e che si era raggiunto il numero legale, ora c'è chi decide e chi paga: e chi sbaglia se ne va. Mi sembra un cambiamento radicale!

Mi soffermo ora su alcune situazioni nelle quali i commissari di Governo sono intervenuti bloccando tentativi di alterazione dell'applicazione della legge; ma non a dimostrazione di una diminuzione della funzione e del ruolo importante che la legge rappresenta.

Intanto vediamo cosa ha fatto il Governo per una corretta applicazione della legge. Ci siamo preoccupati di convocare il Consiglio sanitario nazionale. D'accordo con gli assessori regionali, rappresentanti di tutte le parti politiche, ho sottoscritto una circolare che è stata inviata alle regioni per indicare le procedure per la composizione delle commissioni e per la verifica delle condizioni per l'ammissione all'albo. Buona parte delle regioni per la presidenza di tali commissioni si sono rivolte a magistrati, a *ex* magistrati o ad autorevoli esponenti del mondo accademico, comunque a persone in grado di operare una selezione.

Abbiamo inoltre impartito indicazioni su cosa dovesse intendersi per dirigente dell'undicesimo livello o per dirigente del settore privato, nonchè suggerimenti di dettaglio per la piena interpretazione di quello che il legislatore richiede. E questi criteri hanno rappresentato limiti ulteriori circa un inserimento di persone nell'albo da parte di ogni singola regione. Dobbiamo evitare a questo proposito di confondere il vecchio con il nuovo, atteggiamento che sarebbe sbagliato per questa legge, che – ne va dato atto al Parlamento – rappresenta un segno di svolta, certo sollecitato dal Governo, ma modificato, migliorato e integrato dal Parlamento. Noi dobbiamo vedere in che misura questa legge è una legge di uomini, come nel mondo dell'informazione ritengono con qualche superficialità, e non piuttosto una legge di sistema.

Essa è una legge di sistema perchè abbiamo cercato di porre dei limiti e questo, in collaborazione col Governo, è stato fatto dal Parla-

mento, anche, qualche volta, con il contributo costruttivo delle opposizioni. Voglio dire a chi parla di lottizzazioni selvagge – e certo lo faccio con qualche amarezza sia sul piano personale sia di appartenenza politico-partitica di chi è espressione di Gruppi che hanno realizzato sul territorio vicende che non sono state di loro soddisfazione – che l'amministratore straordinario non ha i poteri totali ed assoluti di direzione che aveva il presidente delle varie gestioni, il quale era anche, obbligatoriamente, il presidente delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso. Vorrei sapere se si desidera tornare al vecchio sistema quando le gare d'appalto si facevano dopo anni, con ritardo, e ancora se si desidera che l'amministratore, come prima lo era il presidente, sia anche a capo delle commissioni per i concorsi. Noi abbiamo stabilito che non c'è delega, ma è obbligatorio invece il passaggio, il trasferimento di responsabilità al direttore sanitario, al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo. È chiaro allora che l'amministratore straordinario, a qualsiasi forza politica appartenga, non ha più il potere, male esercitato, che aveva il presidente dell'unità sanitaria locale, potere che ha portato – come tutti quanti loro sanno e come è stato denunciato in Parlamento – alle elezioni trionfali di tutti i presidenti delle Usl che si sono presentati alle diverse competizioni elettorali. Anche a Trapani il presidente della Usl locale è il primo degli eletti, avendo condizionato molte scelte con scadenze prefissate, concorsi rinviati a dopo le elezioni influenzando così i candidati stessi.

Alla luce dell'esperienza fatta, abbiamo deciso che il presidente delle gare d'appalto è un funzionario e che un funzionario è anche il presidente delle commissioni di concorso. Il commissario straordinario, anche se afferente ad una parte politica, non ha alcuna possibilità di condizionamento perchè settori delicati dell'amministrazione della USL non sono di sua competenza e tutti gli atti vengono approvati dalla giunta. È per questo che parlavo di legge di sistema e non di legge di uomini. Sbaglia chi continua a parlare di quest'ultima e a sostenere che gli amministratori sono gli stessi che prima erano presidenti. Questo è falso. Solo una piccolissima percentuale infatti di quanti erano presidenti è oggi amministratore straordinario.

È legge di sistema dunque se abbiamo stabilito questo, ed è legge di sistema se il legislatore ha voluto che ci fosse incompatibilità tra la carica di amministratore straordinario e quella di assessore e sindaco. È legge di sistema se si è puntualizzato che l'amministratore straordinario, comunque, non è eleggibile ad alcuna carica politica: nè al consiglio comunale, nè al consiglio regionale o provinciale, nè al Parlamento. Se intende assumere tali cariche, infatti, in ogni caso deve dimettersi centottanta giorni prima.

Se noi guardiamo nel contesto generale della legge a quanto il legislatore ha previsto, dobbiamo dimostrare maggiore tranquillità. Devo poi ricordare – e voglio dirlo agli interroganti che si preoccupano molto di quanto è successo – che perlomeno oggi possono, appunto, preoccuparsi mentre prima non potevano farlo.

Questo, signor Presidente, è un grande elemento di moralizzazione che il Parlamento ha voluto innestare. Non ho capito perchè gli interroganti si preoccupano di quello che si è venuto a sapere anzichè

congratularsi che il Parlamento, e non il Governo con un decreto ministeriale, abbia saputo porre dei vincoli e che quindi oggi, con un'azione di moralizzazione diffusa nel paese, proprio perchè la legge prevede l'obbligo della pubblicazione sulla «*Gazzetta Ufficiale*» del *curriculum* di chi è eletto, si può evidenziare, come è stato fatto in Calabria, se non erano stati riportati i precedenti penali del nominato. Ciò è stato messo in evidenza perchè il cittadino ha potuto far ricorso e evidenziare che, essendoci i precedenti penali ritenuti dal legislatore incompatibili con la carica di amministratore straordinario, c'erano gli elementi per bloccare la nomina.

Agli interroganti pertanto che si preoccupano delle lottizzazioni e gridano allo scandalo, chiedo in che misura prima erano in grado di conoscere chi era eletto nel comitato di gestione e chi faceva il presidente. Vorrei sapere allora perchè non si sono scandalizzati o non sono intervenuti con adeguata attenzione, mobilitando anche la stampa, quando di alcuni comitati di gestione facevano parte persone colluse con la mafia e con la camorra. Oggi questo non è più possibile, perchè il legislatore ha introdotto regole precise al riguardo; pertanto, la recente legge è una legge di sistema. Ciò non toglie che le preoccupazioni emerse siano legittime. Infatti, in alcune regioni vi sono stati comportamenti non corretti. La legge prevede, tuttavia, un controllo in ogni caso da parte del commissario di Governo. Ebbene, il commissario di Governo ha fatto il suo dovere nelle forme previste dalla legge.

Ricordo agli interroganti (con la speranza che ricordino quanto dirò tra poco quando prenderanno la parola in sede di replica, onde non ritrovarsi poi a discutere su argomenti non chiari circa gli atti che il Governo ha compiuto), dal momento che si chiede di sapere cosa il Governo abbia fatto, che, oltre alla circolare di cui si parlava poc'anzi, che ha dettato linee guida ben precise ed è stata concordata con il Consiglio sanitario nazionale, il Governo si è fatto carico di inviare, in data 24 giugno, ai commissari di Governo, nella fase di controllo degli atti, un telegramma il cui testo è il seguente: «Riferimento problema concernente nomine amministratori straordinari ex comma 8 articolo 1 legge 6 aprile 1991, n. 111, invita signorie loro voler esercitare adempimenti competenza at fine garantire tempestività et legittimità nomine. Restasi attesa cortesi assicurazioni in merito nonchè ogni notizia relativa at irregolarità et eventuale rapporto at competente Procura Repubblica». È stato quindi richiesto agli amministratori straordinari di rivolgersi alle procure della Repubblica, ciò che oggi è possibile fare da parte di tutti. Lo hanno fatto, del resto, alcuni assessori regionali scontenti dell'andamento delle nomine e può farlo qualsiasi cittadino, avendo la possibilità di rilevare dal *curriculum* e dalla notorietà che deriva dalla conoscenza degli atti irregolarità potenzialmente presenti.

Sono premesse che mi sembra siano state sottovalutate da alcuni interroganti, anche se è vero che essi non erano a conoscenza delle iniziative assunte dal Governo e delle condizioni rigorose in cui i commissari di Governo esercitavano il controllo. Non ritengo pertanto ipotizzabile parlare di vanificazione o di lottizzazione in termini negativi. Non vi è dubbio che vi sono delle afferenze politiche; tuttavia, se esse in un servizio pubblico devono essere considerate non normali, devono comunque far parte di quelle condizioni etiche e morali e di

quella riforma della politica che il sottoscritto non è certo alieno dal ritenere necessarie, ma di cui dovremo farci carico tutti insieme e non attraverso questa legge, che non modifica la politica, ma attraverso altri provvedimenti che saranno presto sottoposti all'attenzione del Parlamento.

Onorevoli senatori, ci aspettiamo dal provvedimento norme che consentano un maggiore rispetto di atti direttamente compiuti dal Ministero. Deve essere applicato il piano di investimenti e le regioni stanno instaurando contatti diretti con gli amministratori straordinari nominati. Si tratterà di vedere chi siano questi amministratori straordinari e cosa faranno. Da questo punto di vista, sono convinto che molte regioni abbiano applicato male le norme. Tuttavia, la legge, nel suo complesso, in periferia è stata accettata anche da parti politiche diverse.

Ho letto con notevole soddisfazione ciò che ha affermato l'assessore Piccioni, del PDS, della Regione Umbria, il quale ha esaltato la legge. Un comunicato dell'ANSA riporta questo giudizio: «L'opera degli amministratori straordinari delle USL è stata accolta in maniera sostanzialmente positiva dall'opinione pubblica. Lo afferma una dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità Piccioni, anche se alcune polemiche non potevano mancare data la delicatezza della materia trattata dalla giunta regionale. Dovevano nominare – osserva Piccioni – non dei *managers,* correttamente interpretando la legge», (lo dico ai rappresentanti del PDS, poichè mi sembra che la legge in Umbria sia stata ben interpretata mentre altrettanto non è avvenuto in altre regioni; l'assessore Piccioni appartiene comunque al loro partito politico) «ma degli amministratori unici, sia pure straordinari», termine che, nel contesto della legge n. 111, vuole sottolineare il carattere transitorio di una figura destinata a essere sostituta dal *manager* vero e proprio entro il periodo massimo di dodici mesi.

Desidero ricordare agli onorevoli interroganti, giacchè si tratta di un altro dato molto importante, che alla Camera dei deputati, proprio per mia espressa volontà, accettata naturalmente dagli altri Gruppi politici, è stata inserita una norma di garanzia in cui si afferma che chi abbia svolto le funzioni di amministratore straordinario durante questi dodici mesi non acquista il titolo ad essere inserito nell'albo nazionale. In altre parole, essere stato amministratore straordinario, sia di provenienza pubblica sia di provenienza privata, non solo non comporta l'acquisizione di un diritto per poter continuare a svolgere tale funzione con nuove forme e nuove regole, ma non è neppure valutabile ai fini dell'ingresso nell'albo nazionale. Si tratta, infatti, di un'altra figura, quella dell'amministratore straordinario. Ben vengano i dirigenti della Pubblica amministrazione nell'applicazione di norme che evitino il ripetersi di quanto accaduto finora. Non comprendo perchè su questo aspetto non vi siano state interrogazioni parlamentari, giacchè portantini sono stati nominati dirigenti amministrativi e, come ha dichiarato lo stesso collegio degli infermieri e non il Ministro della sanità, vi è stato un imboscamento diffuso di personale infermieristico, il più delle volte destinato in alcune regioni a far parte delle segreterie politiche dei componenti di gestione anzichè prestare la propria opera accanto ai malati, dove certo è assai più duro lavorare.

Ciò non sarà più possibile, giacchè l'amministratore straordinario non si assumerà responsabilità di questo genere sapendo di doverne rispondere ed avendo comunque, come la legge stabilisce, la necessità di ricorrere obbligatoriamente al parere dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

Il Governo apprezza la carica di merito che deriva dalle interrogazioni presentate, desidera tuttavia rispondere ad alcuni quesiti impropriamente rivolti al Ministro circa i poteri sostitutivi che egli intende attuare. Devo precisare che il Ministro non ha poteri sostitutivi. La legge n. 111 non assegna al Ministero della sanità la possibilità di intervenire per sostituirsi o per revocare decisioni che appartengono all'autonomia regionale. Il Governo non ha avanzato tale richiesta, nè ciò è stato voluto dal Parlamento. Il Ministro della sanità può soltanto limitarsi ad organizzare un osservatorio permanente sull'andamento delle nomine degli amministratori straordinari, utilizzando – come previsto dalla legge – commissari di Governo per cercare di bloccare quelle nomine che dovessero essere non corrispondenti a quanto stabilito dalla legge.

Vi è oggi la certezza che i commissari di Governo hanno compiuto il proprio dovere. Disponiamo di dati che ci forniscono il quadro della situazione fino alla giornata di ieri. La situazione, rilevata sulla base delle informazioni acquisite presso i commissari di Governo, è la seguente: la nomina degli amministratori è stata completata presso tutte le unità sanitarie locali senza che gli organi di controllo abbiano riscontrato irregolarità e senza che si siano verificate rinunce, nelle regioni Emilia Romagna (41 unità sanitarie locali), Molise (7 unità sanitarie locali), Umbria (12 unità sanitarie locali), provincia autonoma di Trento (12 unità sanitarie locali), Valle d'Aosta (1 unità sanitaria locale), Friuli-Venezia Giulia (12 unità sanitarie locali), Lazio (51 unità sanitarie locali).

La nomina degli amministratori è stata completata per tutte le unità sanitarie locali, ma si sono verificate talune rinunce nelle regioni Liguria (una rinuncia, con sostituzione in corso, su 20 unità sanitarie locali), Piemonte (una rinuncia, con sostituzione già adottata, su 63 unità sanitarie locali), Abruzzo (2 rinunce con sostituzioni già adottate). In quest'ultima regione, come in altre, sono stati scelti eccellenti amministratori straordinari, cui poi farò riferimento, che non hanno certo la possibilità di confronto con quanto avveniva prima.

Presso le regioni sottoelencate invece, il processo di nomina degli amministratori non può ritenersi completato in quanto su talune delle nomine sono state riscontrate le irregolarità a fianco di ciascuna indicate; sono quelle che sono state giustamente, legittimamente richiamate da alcuni interroganti, in particolare per la Puglia.

Dodici nomine sono state annullate per mancata costituzione del commissario *ad acta* che provvedesse alle designazioni in sostituzione del comitato dei garanti non costituito; quindi la giunta regionale ha provveduto alla nomina senza nominare il comitato dei garanti e quindi senza avere la terna dal commissario *ad acta* in sostituzione del comitato dei garanti.

Quarantatre nomine sono state sospese per richiesta di chiarimenti in ordine all'accertamento preventivo della non sussistenza delle con-

dizioni soggettive preclusive della nomina, in particolare per precedenti penali: quindi in Puglia il commissario di Governo sta vigilando e il Ministero è in continuo contatto anche per cercare di rendere omogeneo il comportamento delle varie regioni, naturalmente in una condizione di differenza che dipende dalle modalità di applicazione che la legge prevede siano affidate a ogni singola regione.

Circa la Calabria, il presidente della giunta non ha proceduto alle nomine: solo 16 scelte sono state effettuate nell'ambito delle designazioni e questa è una anomalia che in qualche modo risulta ricorrente. Negli altri casi la scelta è stata effettuata dalla giunta regionale dall'elenco per assenza di designazione dei garanti (e quindi anche qui c'è stato il salto nella nomina del commissario *ad acta* che la legge prevedeva) o vi è stato l'annullamento degli atti di designazione (11 casi) ovvero è venuto meno uno dei componenti la terna dei designati (4 casi). Quindi in Calabria la questione è aperta, il commissario di Governo sta vigilando sugli atti nel rispetto di quanto previsto; ma è chiaro che, nella prima fase, spetta soltanto alle regioni applicare una legge che è corretta per come è impostata e che può essere, come tante leggi dello Stato, applicata anche diversamente. Non vedo perchè ci si debba sorprendere soltanto di questa legge; non a caso esiste la magistratura per i controlli penali e non a caso esistono i controlli amministrativi svolti dagli organi di Governo periferici.

Come dicevo, negli altri casi la scelta è stata effettuata per assenza di designazione dei garanti dalla giunta regionale dall'elenco o vi è stato l'annullamento degli atti di designazione (11 casi), ovvero è venuto meno uno dei componenti la terna dei designati (4 casi). Nei confronti di un nominato a Vibo Valentia è emersa la sussistenza di una condanna pronunciata con sentenza il 18 giugno 1991 per reato connesso alla funzione pubblica esercitata come funzionario della USL 27; quindi, anche per questa ragione, il commissario di Governo ha sospeso le nomine.

Per quanto riguarda la Campania, 8 nomine sono state sospese perchè la scelta è avvenuta fuori dalla terna dei designati dai comitati dei garanti. Al riguardo ci sono state delle reazioni abbastanza forti delle regioni che hanno ritenuto l'intervento dei commissari di Governo non come un controllo, ma come un'interferenza; noi abbiamo invece dato un'interpretazione corretta, anche qui in sintonia con le regioni, dando in questo modo l'avallo ai comportamenti dei commissari di Governo per l'annullamento di nomine che erano state fatte non nel rispetto delle varie fasi previste dalla legge stessa.

Nella provincia autonoma di Bolzano, in relazione alla pendenza di ricorso innanzi alla Corte costituzionale, non è stata effettuata alcuna nomina e la giunta provinciale si riunisce ancora in questi giorni.

Nella Basilicata (7 USL) la nomina è avvenuta prescindendo dalle terne designate dai comitati dei garanti, in quanto l'elezione dei comitati stessi era stata oggetto di censura totale o parziale da parte del CORECO.

Nel Veneto (36 USL) 4 nomine sono state annullate perchè la scelta è avvenuta al di fuori delle designazioni dei comitati dei garanti nello spirito del legislatore, che noi abbiamo chiesto ai commissari di Governo tenessero in particolare evidenza.

Per le Marche (24 USL) 6 nomine sono state effettuata al di fuori della designazione dei comitati dei garanti; è stato presentato ricorso dai controinteressati.

Per la Toscana, 2 nomine sono state annullate e hanno dato luogo alla sostituzione direttamente da parte del commissario di Governo per scelta sulle designazioni del comitato dei garanti. Infatti, dai colloqui avuti con i commissari di Governo, si è ritenuto di avallare le decisioni degli stessi di diffidare la giunta regionale a provvedere secondo le norme previste dalla legge; abbiamo poi naturalmente, insistito sulla necessità che si dia attuazione alla legge attraverso commissari che vengano scelti sulla base dell'elenco, dai commissari di Governo nel rispetto dei tempi fissati per la diffida delle varie giunte.

Per quanto riguarda la Sardegna (22 USL), gli atti di nomina sono al controllo della Corte dei conti; mentre per quanto attiene alla Sicilia, i comitati dei garanti hanno effettuato le designazioni, ma non sono ancora intervenute le nomine a causa delle recenti elezioni regionali. Quanto alla Sicilia, si apre un capitolo a parte, che potrebbe anche riportarci qui in Parlamento al fine di verificare l'andamento delle nomine. Come ho detto, mancano ancora atti ufficiali e formali, tuttavia sappiamo che molti comitati dei garanti non sono stati eletti, che altri non sono stati riuniti e che il governo regionale non ha richiesto la loro convocazione per le designazioni. D'altra parte, come voi sapete, la Sicilia ha un suo statuto autonomo che non prevede il controllo statale attraverso il commissario dello Stato; troveremo però tutte le forme più idonee per poter informare il Parlamento e perchè lo stesso Governo possa essere messo a conoscenza dell'andamento dell'applicazione della legge, nella considerazione che già oggi vengono mosse critiche che, ovviamente, non riguardano il merito della legge, ma il modo in cui essa viene applicata. Ad esempio, si fa riferimento ad ammessi all'albo non laureati; ora, dal momento che l'albo deve essere composto da candidati che debbono presentare il proprio *curriculum*, le commissioni esaminatrici sanno che commettono reati penali in caso di non osservanza della legge a tale proposito e che quindi saranno sottoposte non solo al controllo del commissario di Governo, ma anche della magistratura. Non a caso ho ricordato il telegramma inviato ai commissari di Governo affinchè passino direttamente alla denuncia alla procura della Repubblica e il Ministero della sanità non mancherà – come ha sempre fatto anche in passato – di compiere controlli ripetuti presso le USL. Voglio ricordare, anzi, che il Ministero della sanità ha proposto diversi commissariamenti di comitati di gestione, mai attuati da prefetti perchè le competenze erano diverse ed oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una revoca che può essere data direttamente dalla giunta regionale.

In conclusione per quanto riguarda la Sicilia, all'interno di un'autonomia regionale che impedisce all'Esecutivo di utilizzare il commissario dello Stato (mi sembra infatti che sia lo stesso presidente della giunta regionale il controllore di tali atti), cercheremo di prendere contatti con la regione affinchè venga rispettato il contenuto delle disposizioni della legge.

Per quanto concerne la Lombardia (84 USL più 13 presidi multizonali) 3 nomine sono state annullate perchè la scelta è avvenuta al di fuori della terna dei designati e la giunta si doveva riunire il 2 luglio per le sostituzioni.

Questo è dunque lo stato di applicazione della legge.

Onorevoli senatori, non sono certo entusiasta di come questo provvedimento abbia affrontato e risolto i vari problemi, ma sono molto fiducioso ed ottimista perchè sono convinto che il lavoro compiuto dal Senato, anche se in tempi lunghi, ha consentito un notevole miglioramento del testo venuto dalla Camera, con un arricchimento di contenuti e con un approfondimento di merito che tende anche ad evitare che, sulla base dell'esperienza di questa legge, si possano produrre risultati non coerenti con la volontà di cambiamento del Governo e del Parlamento.

A questo proposito, vorrei sottolineare che il Governo non è soddisfatto nel considerare che molte giunte regionali hanno nominato come commissari straordinari persone anziane in età di pensionamento. Questo è stato per noi motivo di preoccupazione e con ciò intendo rispondere ai colleghi senatori che hanno chiesto, anche in prospettiva, quali modifiche o quali cambiamenti il Governo ritiene di poter proporre alla luce dell'esperienza fatta.

Signor Presidente, vorrei svolgere alcune ultime considerazioni, affermando che il Governo da questo punto di vista, in piena sintonia con la Commissione igiene e sanità, ha già presentato alcune modifiche consistenti. Infatti, abbiamo già previsto che non può essere nominato nella futura legge – che speriamo il Senato approverà la prossima settimana – direttore generale chi ha compiuto più di 70 anni, proprio per evitare che si possa creare una situazione per cui i pensionati guardino ad una continuità di attività nelle aziende di servizi sanitari. Abbiamo anche previsto – questo punto, però, andrà ritoccato in Aula – che l'iscrizione abbia un limite massimo a 65 anni di età.

Vi sono poi anche altri aspetti che possono essere certamente considerati. Infatti, il Governo ritiene di dover porre all'attenzione dell'Aula, con la certezza di trovare la sua piena disponibilità, la verifica delle competenze del direttore generale. A mio avviso, è difficile da parte del legislatore andare a definire ogni singola competenza, ma è possibile comunque affermare un principio che riguardi i responsabili dell'albo nazionale, e questa è la grande modifica che già di fatto rende diversa l'applicazione di tale normativa. Infatti, voglio confermare quanto il Governo e la maggioranza hanno sostenuto, e cioè la necessità e l'obbligatorietà per i responsabili dell'albo nazionale di rendere omogenei i criteri ed evitare che vi siano valutazioni difformi che impediscano poi forme di compensazione. Debbo anche ritenere che forse, nell'ambito dell'albo nazionale, dove troveranno giustizia talune legittime preoccupazioni avanzate da parte dei senatori interroganti, alla luce di un aspetto che dovremmo esaminare, bisognerà far sì che la Commissione – che è di alta qualificazione e che dovrà esaminare le domande per l'inserimento nell'albo – tenga conto anche dell'attività prestata, del *curriculum* presentato, nonchè della laurea conseguita – non però come unico titolo – coerentemente con l'attività che si dovrà svolgere in qualità di direttore generale. Questo per evitare che magari

per alcune caratteristiche acquisite in campi che prevedono lauree e competenze completamente diverse, ci si possa trovare di fronte a direttori generali che non sanno nulla di sanità, fermo restando che nella legge è prevista la formazione dei cosiddetti *managers* sia attraverso la sezione speciale della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia attraverso forme di convenzione con le università.

Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio concludere il mio intervento dicendo soltanto che non è vero che dal settore privato non sono giunte indicazioni positive, perchè su 672 amministratori 355 provengono dal settore pubblico e 118 da quello privato.

Anche per quanto riguarda le lauree, prevalgono quelle in giurisprudenza; infatti, su 672 amministratori 186 sono laureati in giurisprudenza, 101 in economia e commercio, 63 in medicina e chirurgia, 33 in scienze politiche e 105 in altre lauree.

Non voglio certo citare quali sono i casi in cui sono emerse figure altamente qualificate ma, ad esempio, vi sono stati dirigenti di complessi industriali della Stet e dell'Italtel che hanno deciso di diventare dirigenti pubblici, come vi sono stati anche commercialisti di aziende private di notevole bilancio, direttori di società di livello nazionale e autorevoli primari – voglio ricordare il professor Pietro Paci in Toscana, e tanti altri – che hanno deciso di compiere questo tipo di lavoro, partecipando ad un accreditamento per intraprendere questa nuova attività che, a mio avviso, la legge ha definito positivamente.

Il Governo non mancherà di continuare la sua opera di controllo, di verifica e di stimolo nei confronti dei Commissari; come il senatore Pollice ricordava, porterà il problema davanti alla Conferenza Stato-Regioni al fine di stabilire un'armonia anche se nell'ambito delle autonome scelte regionali, sapendo che tale Conferenza non dispone di poteri sostitutivi nei confronti delle singole regioni.

Quindi, siamo particolarmente interessati a che la legge trovi una corretta applicazione, e riteniamo che essa contribuirà già in misura notevole a limitare e a ridurre gli illeciti e gli abusi che tanto male hanno recato alla sanità italiana.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro.

Hanno diritto a replicare gli interroganti. Il tempo concesso per la replica è di 5 minuti. Prego quindi gli onorevoli colleghi di attenervisi.

TRIPODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito, senatore Tripodi, ad attenersi ai tempi regolamentari per la gran mole di lavoro che dobbiamo svolgere questa mattina.

BERLINGUER. Signor Presidente, il Ministro è stato torrenziale!

PRESIDENTE. Ha parlato per meno di un'ora, e quindi è stato nei limiti del nostro Regolamento.

TRIPODI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato questa esposizione molto contraddittoria che ha fatto poc'anzi il Ministro, dobbiamo

dichiarare la nostra completa insoddisfazione per le risposte che egli ha dato alla nostra interrogazione e ai problemi che in essa venivano posti. Voglio dire che mi ha meravigliato il fatto che, il Ministro mentre riconosce l'esistenza di una situazione veramente molto confusa e anche grave per come sono andate le cose, cerchi poi di trovare in qualche modo una giustificazione e quindi quasi di esaltare il proprio operato per quanto riguarda la scelta di gestione della sanità.

Invece, dalla stessa risposta che ha dato il Ministro viene dimostrato che in effetti tutta l'operazione non ha avuto una buona riuscita – come il Ministro ha affermato – ma piuttosto un totale fallimento. Infatti Governo sosteneva – e lo stesso ministro De Lorenzo lo diceva – che occorreva porre fine ad una gestione «pesante» delle unità sanitarie locali con lo scioglimento dei comitati di gestione in modo da smantellare il predominio dei partiti sul Servizio sanitario nazionale ed un controllo che ha provocato lo sfascio della sanità, il totale disservizio, la degenerazione a tutti i livelli, uno scandaloso spreco delle risorse pubbliche e la creazione di un sistema clientelare-affaristico che ha consentito in molti casi persino la penetrazione da parte delle organizzazioni mafiose.

Infatti, con la nomina dei garanti prima e con la designazione dei cosiddetti amministratori straordinari poi (a tal fine voglio dire che non appare sufficiente la giustificazione che viene fornita per quanto riguarda la Calabria), il potere dei partiti di Governo in questo caso si è notevolmente rafforzato, con una indecorosa lottizzazione generalizzata delle unità sanitarie locali della Calabria e di altre regioni del paese, che oltre a squalificare la gestione sanitaria del paese provocherà danni devastanti per quello che rimane delle strutture sanitarie; e soprattutto provocherà ulteriore disagio per chi ha bisogno di assistenza e di tutela della salute.

In questa occupazione selvaggia – e voglio sottolineare il «selvaggia», signor Ministro – delle unità sanitarie locali sono stati nominati candidati «trombati» nelle varie elezioni, politici falliti, capi elettori di notabili dei partiti di Governo, burocrati maneggioni, personaggi sostenuti dalla mafia e persino individui che hanno conti aperti con la giustizia o imprenditori del tipo del «maneggere» di Lamezia Terme che ha fatto fallire quattro aziende.

In effetti, da quest'allarmante operazione emerge con chiarezza la precisa volontà di trasformare le strutture sanitarie in strutture che garantiscano soltanto un lauto compenso di oltre 7 milioni di lire al mese ai cosiddetti amministratori straordinari e, in qualche modo, compensi anche al garante. In questo modo si tenta di fare delle unità sanitarie locali una grande macchina elettorale per i partiti di Governo che hanno occupato le strutture sanitarie.

In questa scandalosa lottizzazione, la Calabria, signor Ministro, è una delle regioni in cui l'operazione spartitoria raggiunge il livello più sconcertante, in quanto su 31 posti di *manager,* ne sono stati distribuiti 15 alla Democrazia cristiana, 14 al Partito socialista italiano, 1 al Partito repubblicano italiano, e 1, pare, al Partito democratico della sinistra. La maggioranza che detiene il potere regionale ancora una volta, invece di preoccuparsi dello stato in cui si trova la sanità pubblica e di combattere l'abuso che si compie sui bisogni della parte più debole della

popolazione, ha cercato di vedere come fosse possibile ripartirsi questi posti di potere, dimenticando che in Calabria la situazione è ancor più grave in quanto la regione non è stata in grado di approvare il piano sanitario regionale. I partiti di Governo con questa operazione di potere hanno assestato, signor Ministro, un duro colpo a quello che rimane della sanità pubblica in Calabria. Infatti, la spartizione dei *managers* ha suscitato protesta e sdegno nell'opinione pubblica. Anche lei, signor Ministro, ha dovuto finalmente prenderne atto: ci fa piacere che la nostra protesta abbia portato a dei risultati, con la sospensione, si dice, di alcuni personaggi che erano stati nominati. Ma in Calabria questa situazione ha provocato anche il terremoto nella giunta regionale, con le dimissioni dello assessore alla sanità, avvocato Rocco Trento (socialista) contrario alle scelte compiute dalla giunta (dice lui). L'assessore Trento in una conferenza stampa ha denunziato che tra i 31 *managers* nominati vi sarebbero 8-9 rinviati a giudizio per vari reati, tra cui Melice, amministratore della USL di Vibo Valentia, recentemente condannato.

Questa situazione dimostra veramente come non solo sono state commesse irregolarità, ma sono stati anche perpetrati abusi e violazioni di legge.

Se la situazione è questa, non possiamo accettare che si venga a giustificare il comportamento dello stesso commissario straordinario, che aveva approvato la deliberazione della giunta regionale, riconoscendo che essa non avesse alcun vizio.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato senatore Tripodi la prego di concludere.

TRIPODI. Termino, signor Presidente. Ritengo che il problema, signor Ministro, vada affrontato in altro modo. Proprio la prossima settimana, avremo all'esame di questa Assemblea un provvedimento governativo che si muove nella stessa direzione fallimentare. Cercheremo di presentare proposte di modifica, in modo da poter rimediare al risultato negativo di questa prima fase e mettere fine ad una scelta che si è rivelata veramente disastrosa.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, per capire come ragiona questo Ministro è bastata la prima parte della risposta alle nostre interrogazioni. Di fronte ad otto interrogazioni, tutte unanimi nella preoccupazione e nel giudizio negativo, egli ha detto che, con la nomina degli amministratori straordinari, saremmo invece in presenza di un tentativo serio e riuscito di capovolgere il sistema di governo delle unità sanitarie locali. Tentativo riuscito? Serio?

Quanto si è verificato è invece un autentica vergogna ed è la dimostrazione di dove si va a finire quando si vuole uscire dai capisaldi della nostra democrazia, sfiduciando la classe elettiva e cercando forme

semiautoritarie di tipo burocratico. Se andiamo avanti su questa strada suicida, si arriverà a sostituire il sindaco con il podestà...

SIGNORELLI. Magari!

GUALTIERI. ...e ad amministrare per ordinanze. Mi fa piacere che sia lei, senatore Signorelli, a dire «magari». La provenienza del commento mi conferma nella mia opinione. Credo tuttavia che sarà il solo a sostenere la legittimità del podestà.

BERLINGUER. Il solo a sostenerla palesemente!

GUALTIERI. Oggi il Ministro ha cercato di elevarsi a difensore dei comitati dei garanti, espressione dei comuni, organi quasi politici; ma prima ha voluto chiarire che questi comitati dei garanti non hanno alcun potere, non possono fare assolutamente niente se non trasmettere i verbali ad altri organismi. Che grande dimostrazione di fiducia verso il sistema elettorale locale!

Nella scelta, poi, degli amministratori straordinari si sarebbero rilevate solo delle «anomalie» ancorchè numerosissime, come ha detto il Ministro. Anomalie? Non si è accorto il Ministro che, avendo voluto allontanare chi, per sua definizione, è un incompetente e un potenziale corrotto (l'odiato politico), si sono fatti rientrare dalla finestra burocrati politicizzati in gran parte incompetenti? Che competenza hanno per dirigere aziende complesse, legate al territorio e alla vita associativa delle comunità locali, che è assurdo sottrarre ai comuni, i vari comandanti dei pompieri o dei vigili urbani e i ragionieri di prefettura che in numero massiccio sono stati nominati nelle nostre USL? Le regole avrebbero dovuto essere altrre: intanto albi chiusi con graduatorie alle quali le comunità locali, i comuni, avessero il diritto di attingere, motivando l'eventuale scelta del cinquantesimo in graduatoria invece che del primo.

Vuole sapere, signor Ministro, chi è stato nominato in Emilia Romagna, una delle regioni che lei ha indicato? Ho l'elenco pubblicato da un giornale locale: USL numero 1 un designato dal PDS; USL numero 2 ancora al PDS; USL numero 3 alla Democrazia Cristiana; USL numero 4 al PDS...

DE LORENZO, *ministro della sanità.* In quale banca pubblica è stato nominato un repubblicano?

GUALTIERI. Le sto facendo presente che non erano questi lo spirito e la lettera della legge.

Per concludere, sono state nominate 18 persone in Emilia legate al PDS, 13 al PSI e 8 alla Democrazia cristiana, nessuna proveniente da altri partiti. In Emilia Romagna, dove il Partito repubblicano ha almeno il 15 per cento dei voti ed è presente in tutte le amministrazioni comunali dei grossi centri, siamo stati spazzati via dalla gestione della sanità.

Da questo sistema dobbiamo uscire. Avevo creduto che il Ministro avrebbe oggi riconosciuto il fallimento dell'esperimento attuato e che

avrebbe annunciato qui l'intenzione di modificare tale meccanismo durante l'esame del disegno di legge di riforma che stiamo per affrontare in Senato. Era forse troppo sperarlo. Sarà allora il Parlamento, il corpo elettivo a farlo, in nome anche degli altri corpi elettivi che noi abbiamo il dovere di difendere e di tutelare. Faremo cioè tutto il possibile affinchè al servizio sanitario nazionale si diano amministratori che ricavino la loro legittimità dai meccanismi della democrazia e non da quelli della partitocrazia e delle nomine autoritarie.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, il Ministro, che attendo ponga termine alla sua telefonata, ha parlato di tentativo serio e riuscito. Siccome però io non riesco a distinguere lo scopo dal risultato, mi domando qual è quest'ultimo. Mi sembra di poter rispondere che innanzitutto è il discredito del servizio sanitario nazionale ed un impedimento serio al suo risanamento. In secondo luogo, pochi giorni dopo un *referendum* che aveva dimostrato chiaramente come la volontà degli italiani era di rinnovare e moralizzare la politica ed impedire l'invadenza dei partiti, è un atto di arroganza verso l'elettorato: un atto di prepotenza, una ulteriore invadenza che avevamo previsto. Infatti, a suo tempo avevamo detto che la legge avrebbe portato ad una duplicazione non già della presenza dei partiti nella sanità, che sarebbe positiva per la salute degli italiani e per il miglioramento dei servizi, qualora ovviamente vi fosse un impegno politico in tal senso, bensì dell'invadenza dei partiti nell'amministrazione.

Il Ministro ha in taluni casi documentato alcuni risultati patologici del decreto-legge, che tuttavia erano già prevedibili nel testo. Non ha parlato dell'invadenza che vi è stata quasi ovunque, con rarissime eccezioni. I fatti positivi sono l'eccezione, ma ciò vuol proprio dire che la regola è profondamente sbagliata.

La mia preoccupazione di fondo sta nel fatto che il Ministro non ha risposto all'ultima parte della nostra interrogazione, in cui chiediamo al Governo: «quali modifiche intenda apportare al testo del disegno di legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, in discussione al Senato, proprio alla luce delle esperienze verificatesi in questi mesi, per evitare che le distorsioni avvenute divengano definitive, penalizzando sempre di più il nostro sistema sanitario». È questa la riflessione che dovremmo fare. A partire da martedì prossimo discuteremo in Aula il disegno di legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale. La riflessione dovrà riguardare tutti i partiti, poichè quando c'è un sistema distorto tutti sono coinvolti ed è assai difficile tirarsi fuori e non lasciare lo zampino qua e là prestandosi a meccansimi di per sè negativi. Dobbiamo riflettere onorevoli colleghi. Non possiamo approvare un provvedimento che consolida un sistema che si è rivelato negativo, che modifica in senso peggiorativo il Servizio sanitario nazionale e che anzi in una delle sue norme fondamentali – una di quelle norme alle quali i partiti della maggioranza sono più attaccati – anzichè duplicare la manomissione politica la triplica, poichè crea consigli di

amministrazione e figure cosiddette manageriali anche negli ospedali; in questo modo si avrebbero un prepotere totale e una totale disfunzione dei servizi. Invito i colleghi dei diversi partiti, di cui comprendo l'interesse ad attuare un sistema di clientele e di voti di scambio, ad avere, di fronte ad una situazione così grave, che rischia di travolgere la democrazia italiana, di determinare un distacco profondissimo tra cittadini ed istituzioni, di accrescere le ingiustizie (poichè le vittime delle ingiustizie sono coloro che non possono ricorrere al sistema privato), ad avere – dicevo – un barlume di riflessione, di coscienza, di vitalità democratica, di onestà morale; a riconoscere che si sta percorrendo una strada sbagliata e a cambiare ciò che deve essere cambiato in quel disegno di legge che, trattando la materia sanitaria, si riferisce ad un punto vitale nella coscienza dei cittadini e ad un servizio fondamentale dello Stato. Questa riflessione potrebbe essere esemplare per il rinnovamento della politica e delle istituzioni. È questa la riflessione alla quale invito i colleghi di tutti i partiti a partire dalla seduta di martedì prossimo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, voglio precisare – e mi auguro che il Ministro della sanità presti attenzione a quanto stiamo cercando di dirgli – che queste interrogazioni non sono state presentate per dire ancora una volta al Ministro – che a quanto vedo continua a non prestare attenzione – che la gestione della sanità in Italia è fallimentare, giacchè questo lo abbiamo ripetuto non so più quante volte.

Il nostro voleva essere un tentativo per trarre da questa prima esperienza... Signor Ministro, già siamo abbastanza demotivati sul problema della sanità, ma vedere poi che non ci viene prestata neppure attenzione!

Come dicevo, il nostro voleva essere un tentativo per cercare di trarre da questa prima esperienza di nuova gestione delle unità sanitarie locali qualche riflessione, come ha fatto il collega Berlinguer, che potrebbe essere utile per l'approvazione del provvedimento che da martedì verrà esaminato da questa Assemblea.

Signor Ministro, in alcune interrogazioni era contenuta la richiesta di un intervento immediato in alcune unità sanitarie locali, tuttavia tale richiesta non era a lei rivolta. Se avesse letto i titoli delle interrogazioni avrebbe visto che alcune di esse erano rivolte non soltanto a lei, ma anche al Ministro dell'interno. In ogni caso, lei ha insistito molto sul fatto che avremo sufficienti garanzie in quanto, d'ora in avanti, saranno dei laureati a ricoprire tali cariche. Ebbene, vi sono stati grandi uomini politici, grandi statisti, ed ancora credo ve ne siano alcuni, non laureati che tuttavia hanno avuto addirittura responsabilità di Governo e di amministrazione dello Stato.

La considerazione del Ministro, quindi, non mi sembra valida. La considerazione più importante, invece – e su di essa si basava la mia interrogazione – era quella di vedere su che base erano stati valutati i titoli e le referenze che questi candidati avevano dovuto presentare per

dimostrare la loro capacità gestionale delle unità sanitarie locali. Non mi pare che su tale aspetto il Ministro abbia fornito alcuna spiegazione. Egli ci ha offerto alcuni chiarimenti su come si è sviluppata la situazione, ma di ciò eravamo a conoscenza. Immaginavamo anche che in Calabria sarebbe accaduto quanto infatti si è puntualmente verificato (mi sembra che sia l'unica regione del tutto anomala). Quindi, non ci è stato detto alcunchè di nuovo.

Vorrei chiedere al Ministro, senza star qui a polemizzare, che il progetto di legge che verrà da martedì all'esame di questa Assemblea (questa esperienza suggerisce ed ha suggerito alcuni aspetti da rivedere) non venga valutato in via pregiudiziale. Non è detto che esso debba essere approvato a tutti i costi.

Non so a chi per primo sia venuta in mente la figura del *manager*, potrei fare delle ricerche. Probabilmente chi ha inventato tale figura era in perfetta buona fede e pensava che in tal modo si sarebbe potuto risolvere il problema della scissione del potere politico da quello realmente gestionale.

Mi sembra, invece, che le cose stiano procedendo come prima. Anzi, ora avremo – ci pensi, signor Ministro – tre lottizzazioni. La prima a livello di nomine per il comitato dei garanti; quest'ultimo, lottizzato, creerà una terna lottizzata che andrà alla giunta regionale, la quale a sua volta lottizzerà (quando le riuscirà, in Calabria non le è riuscito, giacchè non si sono neppure messi d'accordo) i famosi dirigenti. Quindi avremo una triplice lottizzazione: questo sarà il risultato finale.

Ritengo che si possano individuare meccanismi più semplici, solo che si voglia nella prossima settimana affrontare il problema alla luce di questa esperienza e senza pregiudizi di carattere ideologico.

MELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, signor Ministro, credo che la riflessione di questa mattina, a seguito della replica del Ministro alle tante interrogazioni e così spaziosa anche nei tempi, abbia messo in luce giustamente le cose buone e le tante cose negative che in questa breve esperienza abbiamo acquisito. Credo che tutto questo ci induca a serio ripensamento per quei correttivi che indubbiamente, da martedì in avanti, nella legge dovremo porre.

Abbiamo davanti un sistema complesso, sia a livello istituzionale, venendo coinvolti Stato, regioni e realtà locali, per cui non c'è un unico referente; sia a livello gestionale, con una forte ed accentuata autonomia di tanti operatori sul piano dell'intervento come della gestione vera e propria.

È quindi un equilibrio difficile, delicato, però credo che questo equilibrio sia l'unica vera risposta, se riusciamo a realizzarlo, per attuare un servizio qualificato e tempestivo.

Il sistema delineato nella legge n. 111, e soprattutto in quella al nostro esame prossimamente, prevede innanzi tutto di superare, per

tutti e per ciascuno le tante garanzie che si sono sovrapposte in questi anni a difesa di se stessi e del proprio angolo, per rimetterci un po' tutti a rischio.

Allora credo che sia necessario ribadire con forza la distinzione del ruolo fra politici, amministratori e tecnici. Ma, bisogna con altrettanta forza, dire no alle criminalizzazioni, no ad associare tutti al più basso livello: in questo paese credo che lo sviluppo sia, spesso se non in misura larghissima, ancorato al sacrificio, all'impegno, alla lungimiranza di tanti amministratori che, nella loro piccola realtà, hanno assunto gravi e precise responsabilità con un impegno intelligente e – lasciatemelo dire – moralmente rilevante.

Comitato dei garanti, quindi, oggi, consiglio di amministrazione, domani: deve esser chiaro che a questi spettano le scelte perchè sono loro i rappresenanti della comunità, non altri, e questi derivano dal voto popolare, non da altre nomine, monocratiche o collegiali che siano. E queste sono le scelte che ogni buon amministratore deve fare tra i bisogni della gente e le risorse disponibili, sapendo creare precise priorità nell'accoglimento di queste istanze.

Allora, se è chiaro che a questi spettano le scelte, è altrettanto chiaro che la gestione delle stesse spetta ai tecnici. La politica, quindi, arretra dalla gestione, ma certamente avanza rispetto alla comprensione delle istanze della gente, dando risposte a queste affinchè i tecnici curino al meglio la gestione di quelle scelte; e questa gestione va valutata non per singoli atti ma complessivamente, per l'impegno, la capacità e la costanza dimostrati nel dar risposta a quelle istanze. Ed allora, signor Ministro, colleghi, che cosa è mancato – a nostro parere – in questa prima esperienza? Noi siamo perchè vengano stabilite delle norme, le più precise possibile, per l'inclusione nell'elenco, che – come dimostrato dalla recente esperienza – deve essere nazionale, e, all'interno del quale, i titoli ed i requisiti richiesti debbono essere coerenti con il posto da occupare in quanto non si può assistere indifferenti all'osmosi avvenuta e che ha mostrato come molti titoli ed esperienze non avessero nulla a che vedere con una gestione seria della sanità, ma avessero piuttosto il sapore dell'«arrembaggio» nella sanità. A mio avviso, proprio attraverso una gestione seria dell'elenco nazionale è possibile avere finalmente una categoria di persone all'altezza del loro compito e quindi in grado di rischiare in proprio per la gestione di questo delicato settore.

Ma, da cosa è stata causata la grande lottizzazione, a volte selvaggia – lasciatemelo dire chiaramente – avvenuta in questo mese? Essa è dipesa dall'aver accentrato nelle singole regioni la nomina degli amministratori; era chiaro che essi venissero ripartiti tra i vari partiti.

BERLINGUER. Ma voi avete votato o no questo decreto?

MELOTTO. Collega Berlinguer, io rispetto molto la sua moralità, ma vorrei che lei rispettasse la mia.

PRESIDENTE. Senatore Melotto, non è in discussione la moralità. (*Commenti del senatore Berlinguer*). Senatore Berlinguer, lasci parlare il collega.

MELOTTO. Collega Berlinguer...

PRESIDENTE. Senatore Melotto, si rivolga alla Presidenza.

MELOTTO. Signor Presidente, signor Ministro, lei sa che io ero decisamente contrario a questo aspetto e che, ad un certo momento si è voluto, in un accordo di maggioranza, che avvenisse in questa fase la presentazione della cosiddetta *troika* e che la scelta potesse operarsi al di fuori della stessa da parte della regione. Credo che sia necessario affidare al consiglio di amministrazione la scelta del direttore generale, nominato sulla base dell'elenco, assumendosene così tutta la responsabilità. Non è possibile, infatti, diluire continuamente le responsabilità, sicchè non si sa più chi prende le decisioni e chi le avalla, e sono convinto che, dall'esperienza finora fatta, derivi chiara questa impostazione.

Nella legge di riordino del Servizio sanitario nazionale si prevede la proposta unica; ebbene, a mio avviso occorre fare un ulteriore passo in avanti, ossia che il direttore generale sia scelto dal consiglio di amministrazione. Per quel delicato e complesso rapporto che esiste nella costruzione del Servizio sanitario nazionale, credo sarà utile riflettere nei prossimi giorni, se non valga la pena di affidare *in toto* questa responsabilità – come del resto avviene anche negli altri settori – a tale organo; attraverso questa chiarezza e questa trasperenza potremmo, infatti, evitare ulteriori spartizioni.

PRESIDENTE. Senatore Melotto, il tempo a sua diposizione è scaduto.

MELOTTO. Un minuto soltanto, signor Presidente, per ricordare al Ministro che anche sulla questione relativa al compenso da dare all'amministratore straordinario si deve fare chiarezza perchè attraverso la nomina non solo si va fino a 5, bensì fino a 10 volte. Credo che il legislatore abbia voluto dire solo 5 volte e non il doppio.

Dando atto al Ministro del suo impegno, credo che nei prossimi giorni, attraverso quel confronto serrato che avremo in quest'Aula, riusciremo a varare una legge che darà un nuovo impulso a tutto il Servizio sanitario nazionale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, sono d'accordo con lei, come medico, onorevole De Lorenzo, che in fondo in fondo non si debba essere assolutamente contenti, non dico felici, per come è ridotto il Servizio sanitario nazionale. Sono convinto che si possa partire da questa comune considerazione, ma lei fa il ministro mentre io faccio l'oppositore, lei è medico-ministro ed io sono medico-oppositore; quindi, inevitabilmente si crea una discrasìa. Lei è un uomo di intelletto ed anche onesto. Mi rendo conto che in certi contraddittori passaggi sia stato molto penoso da parte sua dover difendere un

sistema, non dico una legge. Lei ha ragione nel difendere la sua legge e se stesso, ma non può difendere questo sistema, a cui da liberale ha affidato in fondo qualche speranza e qualche illusione che viene falcidiata nella realizzazione di ogni momento! Vi sono state otto interrogazioni critiche sulla attuale situazione determinatasi con l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1991 anche da parte di coloro i quali hanno proclamato che la riforma sanitaria di tredici anni fa era il meglio del meglio, una specie di distillato democratico e quindi un passaggio necessario ed indispensabile, anzi esaltante, per poter finalmente raggiungere la modernizzazione e la razionalizzazione del sistema della medicina pubblica italiana; mentre nel mondo la scienza medica sta andando verso la perfettibilità e pratica giustamente il perfezionismo, sorretta dal progresso tecnologico.

Proprio coloro che dovevano operare in tal senso ed hanno dato l'immediata risposta della lottizzazione partitica del servizio sanitario nazionale varato nel 1978 – e le cose non potevano andare diversamente – ora fanno sentire la loro voce di grave dissenso. Mi meravigliano questi distinguo che le varie parti politiche stanno esprimendo, aggredendo lei e i tentativi di modificare ciò che hanno voluto tenacemente e vorranno ancora, forse, conservare nel futuro. Lo vedremo tra qualche giorno allorquando esamineremo la riforma di questo perverso sistema, quando dimostreremo che non sono state cambiate le regole di fondo, per cui tutto potrebbe andare come prima nella sanità pubblica.

Sono più insoddisfatto e confermato di prima della nostra ragione. La mia interrogazione si rivolge a lei e al Ministro del tesoro; non mi sono rivolto anche al Ministro di grazia e giustizia, perchè l'ho già fatto troppe volte, ma i magistrati, che sono molto attivi per certi versi, hanno dimostrato troppo spesso una tendenziale rinunzia ad intervenire per tentare, insieme ad altre istituzioni, di rendere meno scandaloso l'andamento gestionale di questo Sistema sanitario nazionale.

Quindi, non mi rivolgo ai magistrati, perchè dovrebbero agire per via d'ufficio. Basterebbe considerare la situazione che è sotto gli occhi di tutti specie nelle regioni più a rischio, come noi avevamo previsto e denunziato sempre. Le regioni a rischio, compreso il Lazio, sono quelle che usano ogni potere per andare all'arrembaggio delle istituzioni pubbliche compreso il settore della salute, gestito in perdita ma che costa pesantemente in termini sociali, umani ed economici alla collettività.

Noi stiamo assistendo ad un trapasso tra il vecchio e il nuovo, gestendo un esistente scandaloso tra i partiti di potere rappresentati nelle regioni e negli enti locali. Si tratta delle cordate che abbiamo visto divenire di nuovo attive in queste settimane: basta confrontare la collusione politica dei presidenti dei comitati di garanti delle USL rispetto a quella degli amministratori straordinari. Questo bisognerebbe considerare e dovrebbe essere la spina nel fianco per iniziare a capire che cosa state combinando!

Basta pensare che vi sono state decine di persone che hanno proposto alle regioni la propria candidatura come amministratori con arroganza, ben sapendo di avere certificati penali scandalosi. Questa è proprio la mentalità, la logica e la filosofia di questo sistema, che è stato

creato, allevato e mantenuto da quei partiti che si sono avvicendati solidalmente in questi anni e che questa mattina si ergono a giudici.

Le unità sanitarie locali sono entrate nelle cronache del nostro tempo come una sigla emblematica, sinonimo di sfascio, sperperi, abusi, arroganza, inefficienza, disumanità, rischio assistenziale, impunità per ogni tipo di comportamento dei gestori a nome dei partiti con le «mani in pasta». La spesa sanitaria negli ultimi cinque anni è arrivata a 300.000 miliardi! In 70.000 miliardi sono stati calcolati gli sprechi della stessa spesa nelle mani di questa gente! Mentre il ricorso al settore privato si calcola in 12.000 miliardi di lire per la gente che non si fida del Servizio sanitario a causa di servizi inesistenti o inadeguati; poco si è fatto per i malati cronici non autosufficienti e i malati di mente gravi, per le lungo-degenze riabilitative, per la prevenzione che non è stata praticata quasi mai nel nostro territorio, mentre tuttora si tiene in attività una rete di servizi ospedalieri scandalosi in attesa di quella ristrutturazione e riconversione come da legge finanziaria del 1988.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, i cinque minuti sono trascorsi.

SIGNORELLI. Una lotta aspra a cui abbiamo assistito in questo lasso di tempo non si fa senza una precisa strategia finalizzata a ben precisi scopi. E conoscendo i nostri politici è facile capire di che genere sia, e lo vedremo nei prossimi mesi. Basta guardare come sta affinando le armi la partitocrazia.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Signorelli.

SIGNORELLI. Sì, signor Presidente. I partitocrati sanno perfettamente bene tutto questo. E, parafrasando un'affermazione storica di un valente uomo di potere, posso dire che le unità sanitarie locali sono il potere che non logora chi amministra, ma logora la salute e la pazienza di chi lo subisce da 13 anni.

Tutto questo era prevedibile, e giungo quindi alla conclusione. Da parte del mio partito vi sono due proposte che giacciono qui da tempo. Una prima è quella che si riferisce al commissariamento di tutte le USL fino a quando non avesse avuto effetto la nuova legge di riforma...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Signorelli.

SIGNORELLI. Concludo dicendo che invito la Presidenza a ricordare che vi è un secondo disegno di legge del MSI-DN per l'avocazione dei profitti in regime allo Stato per ridurre il *deficit* da parte di coloro che hanno collaborato a formarlo. (*Applausi dalla destra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, devo dire che il signor Ministro ha fatto uno sforzo per dimostrare che questa è una legge di sistema e non di uomini, di persone. Devo dire che è vero, l'ispirazione è

indubbiamente questa; il tentativo è stato quello di cambiar pagina. Non vorrei però che, nell'enfasi di difendere questa impostazione di carattere generale, il signor Ministro dimenticasse che vi sono difficoltà e problemi grandissimi che si rischiano di coprire in nome di questa verità.

Uno dei grossi limiti rispetto al problema della gestione delle unità sanitarie locali è il fatto che questa agisce in maniera completamente distaccata dalla legge di riordino. Mancando infatti una legge di riordino complessiva, il rischio è questa dicotomia, questo procedere su due binari non dico divergenti ma certamente saparati; ciò rappresenta un elemento di cui occorre tener conto.

Il secondo elemento che ritengo opportuno evidenziare, circa il quale vorrei anche fugare dubbi sollevati dal Ministro, riguarda il fatto che il problema non è il ritorno al passato, non è il pensare che le cose prima andavano meglio. Questo non è affatto vero, tanto è che si è salutata questa legge come un fatto innovativo. Il problema è che in molti casi si è caduti nella situazione precedente. È vero infatti che i laureati sono migliori rispetto a chi non è laureato, ma su questo la battuta del collega Alberti di prima la dice molto lunga. Una vecchia saggezza mi porta a dire che preferisco un tranviere onesto e di buon senso ad un laureato disonesto e scaltro, che si sa muovere nella realtà amministrativa e riesce a fare anche cose sbagliate.

Il fatto è che nell'applicazione della legge non vi è stato un controllo. Il Ministro dice che non vi è stato il controllo di chi ne aveva il dovere. È vero, però il Ministro ha l'obbligo morale di intervenire in tutte le situazioni nazionali. A tale proposito, le cito un episodio che molto probabilmente non conosce, forse il collega Sirtori lo conosce di più.

A Milano a molti dirigenti d'azienda è stata contestata la validità delle autocertificazioni riguardanti l'esperienza pregressa da essi presentate. La disciplina dell'autocertificazione è ormai legge dello Stato e vale a tutti gli effetti, ma le amministrazioni non hanno preso in considerazione quelle autocertificazioni.

Come lei capisce, signor Ministro, in tal modo per molti di questi dirigenti si è reso impossibile accedere alla selezione: infatti, essi non potevano chiedere alle aziende la certificazione della propria esperienza, altrimenti si sarebbe messo in moto un meccanismo di ritorsione nei loro confronti.

Insomma, con il non riconoscimento delle autocertificazioni si è praticamente ristretto il numero delle persone candidate, il che rappresenta una forma subdola e vergognosa di selezione che è servita a portare all'interno delle aziende persone non dico lottizzate, ma certo controllate.

Parlo della Lombardia, una realtà che conosco, ma credo che fenomeni analoghi si siano verificati in tante altre regioni.

Visto che ha accolto il mio riferimento, la prego di insistere sull'idea di far intervenire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Lei deve esprimersi e quindi muoversi con tutto il necessario rispetto e la necessaria cautela, ma deve intervenire. Così come deve intervenire per impartire puntuali disposizioni tese ad impedire che, in attesa dell'applicazione della legge

di riordino, la gestione delle USL sia affidata ad amministratori incapaci. Non faccio demagogia, la assicuro, signor Ministro, avranno pure la laurea, ma vi sono fior di amministratori che sono emeriti imbecilli ed emeriti incapaci. E – guarda caso – questi emeriti imbecilli ed emeriti incapaci coincidono con le persone più chiacchierate. Il che fa pensare che la legge non abbia modificato i passati fenomeni di lottizzazione e di malgoverno.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, il tempo a sua disposizione è terminato, la prego di concludere.

POLLICE. Sì, signor Presidente. Sono dunque insoddisfatto della replica del Ministro per quanto riguarda il mancato controllo ed il mancato intervento. Spero che nei prossimi giorni il Ministro si attivi per mettere in moto i meccanismi che ho suggerito nella mia interrogazione.

SIRTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIRTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dalla risposta dell'onorevole De Lorenzo vi è da pensare che vi sia un certo ottimismo e buona fede, da parte sua. Egli viene a dirci in Parlamento che si è trattato di un tentativo serio e riuscito.

Dalla risposta stessa si capisce poi però che in questi frangenti ne sono successe di tutti i colori, come suol dirsi, e che il tentativo non è stato considerato serio e riuscito quasi da nessuno; altrimenti non sarebbero venute interrogazioni, dalla sinistra e dalla destra, tutte vertenti press'a poco sullo stesso argomento e quasi tutte caratterizzate dalle stesse argomentazioni.

Questo tentativo, che oltretutto anticipa la nuova legge e che non sta funzionando, non ha funzionato e probabilmente non funzionerà, dovrebbe portarci a delle serie meditazioni e a fare in modo che nella prossima discussione sul riordino del servizio sanitario nazionale qualche ripensamento si possa avere, visto che siamo ancora in tempo a modificare alcune cose che sono sbagliate.

Il Ministro ci ha detto che non c'è da scandalizzarsi se i garanti sono stati lottizzati. E qui penso che non si sia scandalizzato proprio nessuno perchè sapevamo che i garanti erano l'espressione di una libera volontà popolare e quindi di una libera espressione politica. Si sono invece scandalizzati tutti qui dentro e, ampiamente, fuori di qui quando la lottizzazione è stata applicata invece ai tecnici. Questi *managers*, questi amministratori straordinari che avrebbero dovuto essere il *non plus ultra* della obiettività, che avrebbero dovuto rappresentare il collegamento con la società civile, che avrebbero dovuto garantire il funzionamento delle unità sanitarie locali, sono stati invece selvaggiamente lottizzati dai partiti, come è stato dimostrato da tutti.

Allora, evidentemente, signor Ministro, c'è qualcosa che non funziona. Forse era nelle sue buone intenzioni fare in modo che ciò non avvenisse, così però non è stato. A livello regionale, dentro «stanze

oscure», senza trasparenza di alcun genere ma attraverso il «*King touch*» dei vecchi sovrani scozzesi qualcuno è riuscito ad inserirsi nell'elenco e qualcun'altro no. Questa maggiore trasparenza sarà necessario che venga fuori prima o poi, soprattutto attraverso la pubblicazione degli albi, come qualcuno ha suggerito, e dei *curricula* dei partecipanti, affinchè non vi siano sorprese veramente sgradevoli; e mi auguro almeno che venga stabilito quando ci sarà l'albo nazionale.

Nel disegno di legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale che discuteremo nella prossima settimana verremo a trovarci nuovamente di fronte alla questione del *manager* e in proposito la stessa selvaggia lottizzazione che si è verificata adesso si riproporrà. Nonostante lo spirito della legge sia diverso, la situazione verrà ad essere peggiorata perchè avremo anche il direttore sanitario e il direttore amministrativo, cariche che saranno, anch'esse, selvaggiamente lottizzate. Per i direttori sanitari ed amministrativi si ripropone infatti lo stesso sistema di scelta usato per il *manager*. E così, invece di una sola lottizzazione, saranno tre le cariche lottizzate e triplicato sarà dunque l'errore.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* SIRTORI). Tutto quanto verrà quindi posto sotto una cattiva stella, una cattiva luce ed avremo dei risultati pessimi.

Sono stato sempre fermamente e coerentemente contrario all'impostazione della sua legge, signor Ministro, non so se il più a sinistra o il più a destra, o forse il più al centro, nella critica alle sue idee, che non ho mai condiviso e che stanno cercando di saccheggiare il pubblico per privilegiare il privato.

DE LORENZO, *ministro della sanità*. È ancora convinto di questo?

SIRTORI. Ma se lei fa un minimo di riferimento alla sua memoria storica e va a vedere la legge del 1938 o quelle del 1968 e, ancora, del 1978, la legge cioè approvata in pieno compromesso storico, si renderà conto che la legge del 1938 era molto più concreta e meno aleatoria. Faceva riferimento ai tecnici laddove era necessario farlo e altrettanto avveniva per il riferimento ai politici. Così è accaduto anche per la legge n. 132 del 1968, la legge Mariotti, dove ancora si era riusciti a mantenere la dicotomia tra un dirigente amministrativo e un direttore sanitario che avessero competenze concrete, passati attraverso dei concorsi e che davano un minimo di garanzie. Tutto ciò non esiste più ed è stata scelta la strada nuova dell'amministratore straordinario oggi e del *manager* domani. I risultati li stiamo vedendo già ora. Se continueremo a percorrere questa via e non avremo il coraggio di riconsiderare, attraverso il disegno di legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, l'aspetto fondamentale della gestione, penso che ci porremo veramente su una cattiva strada.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per una più opportuna economia dei lavori dell'Assemblea, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno. Si passerà ora all'esame del decreto-legge recante provvedimenti urgenti per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Sarà successivamente discusso il provvedimento concernente l'istituzione di centri di assistenza fiscale.

MARNIGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, chiedo che vanga anticipata anche la discussione del provvedimento concernente i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso. Si tratta, infatti, di un provvedimento molto importante. Chiedo quindi alla Presidenza e all'Assemblea di accogliere questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Marniga si intende accolta, e il disegno di legge sul soccorso alpino verrà discusso subito dopo quello sul riciclaggio.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; già approvato dalla Camera dei deputati.

La 6ª Commissione permanente ha terminato ieri i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Beorchia.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame

costituisce la reiterazione di due precedenti decreti-legge, il decreto-legge n. 2 e il decreto-legge n. 72 del 1991. Il disegno di legge contiene disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle approvate dal Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2662, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 1991, al quale faccio un espresso rinvio. Esso si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro derivante da attività illecite, che ha assunto proporzioni rilevanti, che alimenta e diffonde sia la macrocriminalità che la microcriminalità in varie zone del paese e che suscita un vivo allarme sociale.

Il principio fondamentale su cui il provvedimento si fonda è quello dettato dall'articolo 1, che, a seguito di una migliore formulazione adottata, dispone il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per un valore superiore a 20 milioni di lire, salvo che il trasferimento avvenga per il tramite di intermediari abilitati. L'articolo 1 detta altresì, per questa stessa ipotesi, regole specifiche in materia di estinzione delle obbligazioni.

Un'altra disposizione innovativa introdotta dall'altro ramo del Parlamento è quella in base alla quale il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a 20 milioni di lire. Tale norma, ancorchè condivisibile, potrebbe comportare alcuni problemi applicativi, soprattutto qualora non si chiarisse il concetto di saldo, come pure il momento del computo dello stesso, nonchè il momento in cui la norma entra in vigore. La definizione di tali questioni è peraltro affidata alla potestà regolamentare prevista dall'articolo 4, terzo comma, lettera *c)*, che demanda al Ministro del tesoro la facoltà di emanare disposizioni applicative anche delle norme di cui all'articolo 1.

Le operazioni di pagamento per importi superiori ai 20 milioni di lire sono disciplinate dall'articolo 2, che dispone particolari obblighi di identificazione e di registrazione dei soggetti che effettuano tali movimentazioni, ancorchè di importo singolo inferiore al predetto limite, ma che possano costituire parti di un'unica operazione.

Con ciò si corrisponde all'esigenza di impedire possibili elusioni del divieto posto dal provvedimento.

Lo stesso articolo 2 prevede la costituzione presso ogni operatore, secondo criteri che riproducono in buona parte quelli a suo tempo esaminati dal Senato, di un apposito archivio di raccolta dei dati. Inoltre si dispone un'attiva ed intensa partecipazione degli intermediari all'attività finalizzata alla repressione del fenomeno del riciclaggio.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 3, ricordo che in materia di segnalazione di operazioni da parte dei soggetti ivi indicati si fa riferimento agli elementi a loro disposizione, facendo così prevalere un atteggiamento maggiormente garantista di quello a suo tempo suggerito dal Senato, in cui veniva privilegiata l'esistenza di elementi obiettivi.

L'articolo 4 indica, tra l'altro, quali sono gli intermediari abilitati nei limiti delle proprie attività istituzionali e fissa poi le condizioni per l'abilitazione di altri intermediari.

Desidero soffermarmi sul comma 10 dell'articolo 5, dispone che il Ministro del tesoro si avvalga dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle disposizioni sui trasferimenti, ma che soprattutto prevede – e si tratta di una novità

– che lo stesso Ufficio italiano dei cambi effettui analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di fare emergere fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali.

La raccolta di tali dati non costituisce certo una vera e propria banca-dati, unica e centralizzata, ma consente di realizzare un archivio di dati compatibile con l'ordinamento vigente in Italia e negli altri paesi della Comunità. Si tratta di una soluzione transitoria, che rende possibile attivare alcune ricerche sulla base di indubbi elementi, ricerche utili allo scopo che questo provvedimento intende perseguire.

Sottolineo, infine, come l'affidamento di particolari controlli al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza costituisca un'importante norma di chiusura delle disposizioni contenute nell'articolo 5.

Quanto alle disposizioni del Capo II del provvedimento, esse contengono una disciplina generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, disponendo, per quelli che svolgono le attività di cui all'articolo 4, comma 2, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Inoltre, per gli intermediari che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo si prevede che vengano assoggettati a particolari disposizioni e che debbano essere iscritti in un apposito elenco speciale tenuto presso la Banca d'Italia.

In sintesi, si può affermare che per tutti gli intermediari finanziari è previsto un sistema di controlli cartolare e di legittimità, mentre un controllo prudenziale, e quindi di merito, è affidato alla Banca d'Italia per gli intermediari indicati nell'elenco speciale di cui all'articolo 7.

Questa disciplina delle cosiddette finanziarie, già introdotta corposamente in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 1991, disciplina la sorveglianza ed il controllo sulle stesse società ed è certamente questo un fatto altamente positivo, indirizzato a meglio organizzare e definire le società ed il sistema di controllo sulle stesse, non certo ad ostacolare o rendere più faticosa la loro lecita attività, per impedire che attraverso esse possano effettuarsi attività distorte, o che la disciplina stessa possa essere distorta e mediante essa possano effettuarsi attività di riciclaggio.

Il Capo III contiene disposizioni di varia natura, su cui non mi soffermo.

Auspico e chiedo, per unanime mandato della Commissione finanze e tesoro, l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera. Nonostante restino insoluti alcuni aspetti di un certo rilievo e di una certa importanza, è necessario che le disposizioni contenute in questo provvedimento trovino una definitiva attuazione anche attraverso l'emanazione delle norme applicative, cioè che si possa dare un carattere di definitività a norme certamente importanti e che possono essere decisive nella lotta contro la criminalità. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giovanni Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, come ha ricordato già il collega Beorchia la materia al nostro esame è già nota al Senato che, nella seduta del 28 febbraio 1991, ebbe occasione di occuparsene quando convertì con modificazioni il decreto-legge n. 2 del 1991. Quelle modificazioni imposero il rinvio alla Camera, ma questa non riuscì tempestivamente a convertire in legge il decreto.

Al decreto-legge n. 2 del 1991 seguì il decreto-legge n. 72 del 1991 che non è mai venuto al nostro esame; anche quel decreto decadde e quindi si è alla terza edizione, costituita dal decreto-legge n. 143.

Vorrei sottolineare quindi quanto spreco di attività parlamentare determina questo abnorme ricorso da parte del Governo alla decretazione di urgenza.

Come ricordava il relatore, anche questo testo legislativo presenta delle incongruenze, delle imperfezioni; in Commissione ne ho segnalate alcune; altre, molto puntualmente, sono state segnalate dal presidente Berlanda. Ma se noi ci avvalessimo della facoltà emendativa anche questo decreto decadrebbe, e quindi ne avremmo una quarta edizione, un nuovo affaticarsi delle due Camere in una quarta vicenda di conversione.

Di conseguenza, con senso di responsabilità, abdichiamo in parte ai nostri doveri non esercitando la funzione emendativa, perchè la valutazione che il Gruppo comunista-PDS dà di questo provvedimento è indubbiamente nel suo insieme positiva. Già era stata positiva la nostra valutazione del decreto-legge n. 2 del 1991, anche se poi, in sede di votazione finale, preferimmo optare per un atteggiamento di astensione perchè dal testo era stato stralciato l'articolo 2 che prevedeva l'istituzione della banca dati centralizzata che, a nostro avviso, costituiva un momento qualificante dell'intero impianto del provvedimento.

Come ha ricordato il relatore, il nuovo testo legislativo non rinnova la previsione della banca dati centralizzata, però prevede, all'articolo 5, comma 10, un potere dell'Ufficio italiano cambi (potere che andrà modulato dal Ministro attraverso un proprio decreto) di operare analisi statistiche dei dati aggregati e quindi formare un archivio centralizzato, che anche se non è ancora la banca dati che noi auspichiamo costituisce una disciplina transitoria che, come tale, ha il nostro apprezzamento favorevole.

Il nuovo testo conserva l'impianto di quello che precedentemente il Senato aveva già licenziato; prevede, come ricordava il relatore, un divieto generale di operare pagamenti per contanti o per titoli al portatore al di sopra della soglia dei 20 milioni e prevede che, quando non ci si avvalga di altri sistemi di pagamento puntualmente individuati, che consentono di lasciare una traccia precisa del trasferimento della ricchezza mobiliare, il pagamento per contanti o per titoli al portatore debba avvenire attraverso intermediari abilitati. Inoltre le norme successive continuano a prevedere una serie di adempimenti e di oneri, di doveri di comportamento appunto in testa a questi intermediari abilitati.

Le nuove norme ricevono la nostra approvazione anche per alcuni elementi di novità che introducono rispetto alle ipotesi precedenti; così per quello che riguarda l'inasprimento delle sanzioni (che, almeno in due ipotesi più gravi, superano la soglia dell'illecito amministrativo per

diventare dei veri e propri illeciti penali); così come riceve la nostra approvazione anche la norma relativa ai libretti al portatore, il cui saldo non può superare l'importo di lire venti milioni, proprio perchè il loro trasferimento costituiva un mezzo tipico di pagamento, quando di quest'ultimo non si voleva lasciare un riscontro contabile o una traccia, che ne consentisse una ricostruzione.

Certo, non è dubbio che l'applicazione di queste disposizioni creerà al sistema bancario alcune difficoltà, ma noi riteniamo che l'emergenza criminalità sia tale da imporre il pagamento di alcuni costi, tra cui anche quello di una minore concorrenzialità del nostro mercato finanziario rispetto a quello di altri paesi, che giustamente preoccupa l'amministrazione del Tesoro, ma che – ripeto – è un prezzo che, secondo noi, va pagato proprio per l'estrema gravità dell'emergenza criminalità.

La nostra valutazione è altresì favorevole in merito alle disposizioni del Capo II, che – come ha ricordato il relatore – portano sotto il controllo pubblico l'intero settore dell'intermediazione finanziaria, con particolare riferimento a quei soggetti che svolgono la loro attività nei confronti del pubblico. Si viene così a colmare un'antica lacuna del nostro ordinamento, il quale riteneva che l'attività creditizia fosse di interesse pubblico soltanto quando era supportata dalla raccolta del risparmio pubblico. Invece, in un'economia moderna, l'attività creditizia e finanziaria deve essere di per sè oggetto di controllo, anche perchè, come accadeva in realtà per le finanziarie, queste, di fatto, operavano la raccolta di risparmio dal pubblico, o attraverso le forme elusive del socio che sottoscriveva l'azione di mille lire e poi depositava il denaro, o anche, più semplicemente, ricorrendo all'indebitamento bancario e quindi utilizzando nell'attività creditizia il risparmio pubblico.

Ora la legge, beneficamente, riporta tutto il sistema del parabancario e delle società finanziarie sotto la vigilanza dell'Ufficio italiano cambi e quindi della Banca d'Italia, che potrà, in questo modo, anche svolgere un migliore controllo sul sistema bancario, stanti i legami, che sempre vi sono stati, tra società finanziarie e società che esercitavano le attività parabancarie e le banche.

Il fine dichiarato della normativa al nostro esame è quello di combattere il riciclaggio del denato sporco e quindi, di conseguenza, la criminalità organizzata. Ebbene, voglio dire che personalmente non mi illudo sull'efficacia dei risultati cui essa potrà portare; d'altra parte, è in vigore dall'inizio dell'anno e non mi pare che fino ad oggi grossi successi siano stati ottenuti. Il problema è che la lotta alla criminalità non può avvenire se non sulla base di una strategia complessiva; non possiamo, infatti, pensare che, intervenendo in singoli settori, si possano poi conseguire rilevanti risultati. Peraltro, la strategia complessiva importa coerenza e il rilievo che noi muoviamo alla maggioranza ed al Governo è che molto spesso a questo dovere di coerenza si viene meno. Non vedo, per esempio, quale coerenza vi sia nell'approvare questo provvedimento e poi introdurre, come il Governo propone di fare nel recente decreto di recepimento della direttiva CEE in materia di appalti, una norma che, se non verrà modificata – come mi auguro – sostanzialmente liberalizzerà i subappalti, aprendo quindi una grave

falla sul versante del riciclaggio in quanto – come tutti sappiamo – quest'ultimo avviene non solo attraverso l'appalto pubblico diretto, ma soprattutto attraverso il sistema dei subappalti.

Analogamente, non vedo coerenza – e l'ho detto già ieri – nell'approvare questa disciplina e poi nell'aver rifiutato – come ieri è avvenuto – un nostro emendamento che consentiva all'amministrazione finanziaria l'accesso al patrimonio informativo del sistema creditizio, a fini di lotta all'evasione.

Vorrei fare una considerazione finale, signor Presidente, per poi concludere. Noi dovremmo capire che un certo tipo di criminalità consegue necessariamente, o quasi, a un certo modello di società, quando quest'ultima raggiunge un determinato stadio di sviluppo. Ogni tanto, rileggendo vecchi saggi americani, vedo quanto somigli alla nostra la situazione degli Stati Uniti d'America negli anni ruggenti del proibizionismo. Anche allora una criminalità feroce e sanguinaria controllava realtà territoriali, gestiva un suo mercato illegale, taglieggiava il mercato legale e poi riutilizzava, avvalendosi di mezzi finanziari estremamente sofisticati, i proventi illeciti immettendoli nel circuito legale.

Noi sappiamo che allo stato attuale di sviluppo dell'umanità non si riesce a pensare ad un sistema diverso da quello dell'economia di mercato, perchè siamo coscienti che nel momento storico che viviamo all'economia di mercato si riconnette una situazione di libertà e di democrazia.

Però è evidente che l'economia di mercato ha in sè questo pericolo e che deve dotarsi di regole severe per impedire che la domanda di ordine che può nascere dal proliferare della criminalità possa poi compromettere quelle situazioni di libertà e di democrazia, che costituiscono il supporto di tale tipo di economia. Ciò può avvenire soltanto attraverso un irrigidimento e un inasprimento delle regole proprie dell'economia di mercato.

A mio avviso, questo provvedimento delinea una tendenza verso un sistema di mercato in cui venga meno l'anonimato della ricchezza. È necessario che la ricchezza non sia anonima e che dei suoi trasferimenti sia sempre possibile lasciare una traccia che consenta una ricostruzione dell'operazione. Questo avviene tradizionalmente per la ricchezza immobiliare; la tendenza di leggi di questo tipo è di creare questa possibilità di ricostruzione delle operazioni anche nei trasferimenti mobiliari. Non si tratta di un qualcosa contrario all'economia di mercato, anzi è una regola insita in essa, perchè fa tradizionalmente parte dello statuto dell'impresa. Le imprese sono tenute a contabilità, perchè deve restare una traccia di ogni trasferimento di ricchezza anche mobiliare, che consenta una ricostruzione precisa dell'operazione.

Quindi, la finalità di norme di questo tipo, che costituiscono una forma di difesa dell'economia di mercato, che utilizza le proprie regole per continuare a sopravvivere all'interno di un sistema libero e democratico, è quella di estendere tendenzialmente le regole proprie dell'impresa a qualsiasi operatore economico.

Ecco perchè penso che coerentemente una forza politica di sinistra come la nostra debba approvare una normativa come quella al nostro

esame, proprio perchè consente una correzione del modello economico lungo la direzione da noi auspicata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, debbo soltanto ringraziare il senatore Pellegrino per il rilevante contributo che ha fornito alla discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la puntuale – come sempre – relazione del senatore Beorchia e poi l'intervento del senatore Pellegrino nella discussione generale, di sostanziale condivisione del provvedimento, mi consentono di essere breve all'atto – come sembra – della defintiva conversione in legge di questo decreto-legge già due volte reiterato.

Debbo precisare soltanto alcuni aspetti in funzione soprattutto della normazione secondaria, cioè dell'attività regolamentare alla quale per alcuni aspetti questo provvedimento rinvia.

Innanzitutto, con riferimento alla *vexata quaestio* relativa alla banca dati, la soluzione che oggi consente di riscontrare un largo consenso è coerente con l'impostazione che il Governo – quanto meno il Ministero del tesoro – ha assunto fin dall'inizio. Si tratta di una soluzione tesa a verificare andamenti statistici anomali nel territorio e quindi secondo una raccolta centralizzata di dati aggregati, e non di una soluzione che nel solo nostro mercato determinasse una raccolta centralizzata di tutte le operazioni indiscriminatamente secondo l'identificazione che la legge oggi impone ai singoli intermediari di effettuare. Infatti, ribadisco in questa sede che l'effetto di spiazzamento del nostro mercato finanziario sarebbe stato pesantissimo e si sarebbe prodotto il risultato, opposto rispetto a quello che qui si vuole conseguire, di occultare agli occhi dell'inquirente, e innanzi tutto degli operatori del sistema bancario che devono effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette, proprio le operazioni stesse. In un mercato europeo integrato, in un mercato internazionale globalizzato, ovviamente qualunque norma propria di una sola parte di esso, nel caso specifico propria del solo mercato nazionale, avrebbe facilmente consentito agli operatori più attrezzati, cioè innanzi tutto a quelli interessati alle operazioni di riciclaggio, di uscire dal nostro mercato con la facilità che i movimenti immateriali oggi consentono proprio perchè appunto non si tratta più di effettuare movimenti in termini materiali, portando il denaro «a spalla», ma semplicemente di premere un pulsante.

Sottolineo dunque il fatto che nel comma 10 dell'articolo 5 si è recuperato un errore tecnico, perchè attraverso la correzione del messaggio inviato dalla Camera dei deputati al Senato si è corretto quello che era stato soltanto un errore materiale, nel senso che è fondamentale il ruolo della Guardia di finanza per l'osservanza di quanto previsto al Capo I e nessuno, nemmeno alla Camera dei deputati, aveva inteso, per evidenti ragioni, sopprimerlo.

Per quanto riguarda i libretti al portatore ed il loro saldo non superiore ai 20 milioni, come recita la legge, ci aiuterà il potere regolamentare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), con il quale cioè il Ministro del tesoro disciplinerà i complicatissimi problemi che sorgeranno in conseguenza dell'approvazione da parte della Camera dei deputati di questo emendamento soprattutto per quanto riguarda i libretti al portatore già in essere. È infatti impossibile reperire i portatori dei singoli libretti e quindi dovremo trovare un modo per cui la norma si possa applicare per i libretti di nuova accensione ed abbia una certa efficacia, che vedremo quale potrà essere, per i libretti in essere, quanto meno considerando rilevante il momento del rapporto tra il portatore del libretto e l'istituto di credito. Infatti quello può essere un momento nel quale si possono far valere determinate conseguenze coerenti con l'obiettivo di non consentire l'elusione della norma attraverso l'uso del libretto al portatore.

Per quanto riguarda la strumentazione tecnica che entro un anno le aziende di credito dovranno porre a disposizione degli operatori bancari per le operazioni della settimana precedente riferite al soggetto che si presenta allo sportello, questa non può in alcun modo modificare l'ambito del monitoraggio che il decreto prevede, che riguarda le operazioni superiori ai 20 milioni oppure le operazioni ritenute sospette, che perciò vanno segnalate. Pertanto, tale strumentazione tecnica non innoverà, non può innovare, l'ambito del monitoraggio – ripeto e ribadisco – ma soltanto consentirà all'operatore bancario di conoscere con immediatezza le operazioni che, ai sensi del complesso di questo provvedimento, dovranno essere segnalate.

Si è già detto della rilevanza della parte, così come modificata, relativa alla vigilanza sulle cosiddette finanziarie che costituivano un buco nero nell'ordinamento nel quale poteva affluire, per ragioni di sregolatezza, il fenomeno criminoso.

Concludo soltanto con una convizione, cioè che la lotta ad una criminalità che oggi si muove in termini complessi, potendo essa utilizzare più speditamente che non le attività legali gli strumenti della società complessa nella quale viviamo, deve essere combattuta con molta scientificità. Proprio la natura complessa della criminalità, il fatto cioè che essa possa rapidamente organizzarsi in funzione delle molteplici possibilità che una società globalizzata consente, deve indurre a rimuovere la demagogia come strumento della lotta alla criminalità: credo che l'uso della demagogia si riveli – come dire? – una forma di complicità oggettiva della criminalità, che si muove con tanta scientificità. Con altrettanta scientificità deve effettuarsi allora la lotta alla criminalità.

Credo che questo strumento, che corrisponde ad una scelta della comunità internazionale, abbia questa caratteristica. Esso non si illude di impedire il riciclaggio – come è già stato osservato anche dal senatore Pellegrino –, ma vuole dare regole alla libertà di mercato, in modo tale che esso sia il più trasparente possibile anche sotto questo profilo. È un provvedimento che naturalmente deve essere inserito nel contesto di tanti altri strumenti: ribadisco ancora – perchè momenti di demagogia in relazione a questo provvedimento vi sono stati, anche se forse piuttosto in altra sede che non questa – che, ad avviso del

Governo, l'unico modo per combattere un fenomeno così pericoloso ed aggressivo è quello di utilizzare fino in fondo la scienza e l'intelligenza, non la retorica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-*bis* e 1-*ter*»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-*ter*. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis* produce l'effetto di cui al primo

comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati»;

i commi 5, 6 e 8 sono soppressi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - *(Obblighi di identificazione e di registrazione).* – 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"*Art. 13. – 1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli Spa;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *m*) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costitu-

zione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «in base a elementi obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «in base agli elementi a sua disposizione»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa»;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «tenendo conto» *fino a:* «l'obbligo di trasmetterle» *sono sostituite dalle seguenti:* «e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «le imprese di assicurazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «le imprese e gli enti assicurativi»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito»;

al comma 3, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a*) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;»;

al comma 3, lettera b), *le parole:* «comma 1, lettere *a*) e *b*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2»;

al comma 3, lettera c), *la parola:* «decreto» *è sostituita dalla seguente:* «Capo»; *e le parole:* «rilevazione e» *sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «dal 5 al 25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 40 per cento»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione»;

al comma 4, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione»;

al comma 6, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni»;

al comma 7, le parole: «da lire venti milioni a lire cento milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a lire cento milioni»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente Capo, nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».

All'articolo 6:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB»;

al comma 2, le parole da: «I soggetti di cui al comma 1 devono avere» *fino a:* «tre volte» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte»; *e le parole da:* «comma 1 procedono» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni»;

al comma 3, le parole: «in società finanziarie di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa»;

al comma 6, le parole: «le società di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è sostituito del seguente:

«8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB»;

i commi 11 e 12 sono soppressi.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Elenco speciale).* – 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonchè, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonchè disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo».

All'articolo 8:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli esponenti»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2-*bis*. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-*ter*. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali».

All'articolo 9:

sono premesse le parole: «CAPO III»; *e la rubrica è sostituita dalla seguente:* «(Sospensione dalle cariche)»;

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: «presso ogni altra società di cui al presente Capo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *(Doveri del collegio sindacale)*. – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al Capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'articolo 4».

All'articolo 12:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)»;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o

documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Applicazione delle sanzioni).* – 1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportare dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO I

Articolo 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*bis*. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-*ter*. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis* produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

2-*bis*. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola « non trasferibile », può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Articolo 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli Spa;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *m*) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche

con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 3.

(Segnalazioni di operazioni)

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Articolo 4.

(Disposizioni applicative)

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli Spa di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a:

a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente Capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Articolo 5.

(Sanzioni, procedure, controlli)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c*), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente Capo, nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti:

«acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

CAPO II

Articolo 6.

(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)

1. L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegna-

mento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di

credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

Articolo 7.

(Elenco speciale)

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonchè, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonchè disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo.

Articolo 8.

(Onorabilità dei soci e degli esponenti)

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2-*bis*. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque deno-

minato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-*ter*. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali.

CAPO III

Articolo 9.

(Sospensione dalle cariche)

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985.

Articolo 10.

(Doveri del collegio sindacale)

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al Capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Articolo 11.

(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti,

società e ditte indicati nell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Articolo 12.

(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

Articolo 13.

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il collega Beorchia per la sua relazione così lucida, il sottosegretario Sacconi ed il collega Pellegrino. Essi con la loro illustrazione praticamente mi esonerano da qualsiasi ulteriore intervento perchè ormai il testo è sufficientemente chiaro.

Preannuncio quindi il voto favorevole del Gruppo socialista, nella convinzione che in questo momento è interesse primario di tutti giungere alla definitiva approvazione del provvedimento, ormai alla sua terza reiterazione.

Non vi nascondo che il testo avrebbe potuto essere migliorato ulteriormente e neppure che le modifiche apportate dalla Camera non sempre hanno raggiunto il loro intendimento rispetto al testo originario. Credo tuttavia che sia già un dato positivo acquisire questo ulteriore strumento di lotta alla criminalità. È vero, è un provvedimento che quale sua connotazione ha quella di essere isolato; ma vorrei ricordare che il Governo ha non solo proposto, ma anche ottenuto l'approvazione di una serie di iniziative nel settore della lotta alla criminalità, come, da ultimo – lo ricordo – il provvedimento anticrimine, nonchè quello sulla trasparenza degli appalti, che proprio il Senato ha approvato alcuni giorni or sono.

Un dato comune caratterizza comunque questi provvedimenti, il difficile *iter* parlamentare. In questo caso siamo alla terza lettura, mentre l'altro provvedimento che abbiamo approvato addirittura era alla quarta riproposizione. Ciò sta a significare che quando si toccano i settori nevralgici della criminalità e quelli che la criminalità governa o controlla, emergono sempre, sicuramente in buona fede, preoccupazioni caratterizzate da eccessivo garantismo ovvero preoccupazioni di non stabilire determinati vincoli, preoccupazioni che di fatto ostacolano la rapida approvazione delle proposte di legge.

È vero che sarebbe auspicabile un coordinato insieme di interventi, magari condensati in un unico provvedimento, ma mi rappresento che se non si fosse scelta questa strada settoriale e addirittura non si fosse scelta la strada che impone un sollecito esame, quella cioè del decreto-legge, mi domando se avremmo risolto, o comunque affrontato, più o meno compiutamente, alcuni dei problemi che sottendono al fenomeno della criminalità. Io credo di no.

Ho davanti a me il ricordo del difficile cammino di una legge importantissima, quella contro il traffico e il consumo delle sostanze stupefacenti, che ha immobilizzato, giustamente, per molto tempo il Parlamento. Sicuramente, a fronte della necessità di ottenere un provvedimento il più possibile immune da difetti, si rischia di paralizzare gli strumenti che consentono di combattere efficacemente la criminalità organizzata.

Tutte queste considerazioni mi inducono a rinnovare l'espressione di un voto favorevole perchè interesse primario in questo momento è che si raggiunga, attraverso l'approvazione del decreto, la possibilità di utilizzare uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità, organizzata e non. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il riciclaggio del denaro sporco è uno dei fenomeni delittuosi che più allarmano e preoccupano l'opinione pubblica. La eliminazione, ma

anche l'attenuazione di tale fenomeno contribuiscono certamente alla eliminazione e comunque all'attenuazione della criminalità organizzata, specialmente in quelle regioni nelle quali essa si è radicata e dalle quali si è estesa e sempre più tende ad estendersi nella nostra penisola con propagazioni all'estero e dall'estero.

Il decreto-legge, in sede di definitiva conversione, pur presentando alcune carenze e limitazioni, serve certamente in senso positivo a combattere il triste e deprecabile fenomeno. È per tali considerazioni, sinteticamente espresse, che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale esterna il suo voto favorevole. (*Applausi dalla destra*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei associarmi al voto favorevole su questo provvedimento del Governo a nome mio e dei colleghi repubblicani. Vorrei però fare anche un'osservazione. Il rappresentante del Governo ci ha richiamato alla necessità di una lotta scientifica e non retorica alla criminalità organizzata. Il richiamo è estremamente saggio e pertinente: non vi è il minimo dubbio infatti che non è con la retorica e la demagogia che si combatte la criminalità organizzata. Ciò però non deve far dimenticare che senza un'opera lunga, faticosa e difficile, sia della politica, sia dell'informazione, sia della pubblicistica, sia anche di quell'inevitabile margine di demagogia che è sempre presente nelle parole quando esse sono di polemica e denuncia, questi grandi problemi non sarebbero mai venuti all'attenzione del Parlamento e del Governo.

Scontando il pericolo della retorica e della demogogia, io sostengo che i provvedimenti tecnici come questo sono fondamentali. Al tempo stesso però affermo anche che il Governo deve richiamare continuamente il paese – correndo anche il rischio di usare qualche parola di troppo – alla tragicità e gravità della situazione italiana, che non è tecnica, ma deriva da una grave degenerazione morale, politica e sociale. È evidente che, parlando, si rischiano i toni alti, fuori dalle righe o le parole vuote. Il collega Pellegrino però ha anche ricordato la funzione della letteratura negli Stati Uniti negli anni '30 e anche in questo dopo guerra (l'inchiesta Kefauver). Ricordiamo dunque cosa è stata l'azione propagandistica, capillare che anche con l'aiuto del Governo – in un paese in cui di solito i Governi non si impicciano dei fatti privati – il cinema e la letteratura americana hanno condotto negli anni Trenta e quale battaglia hanno portato avanti per spiegare alla gente quali erano «i buoni» e quali «i cattivi», facendo naturalmente della retorica in taluni casi, giacchè esiste un certo cinema che è anche propagandistico. Tuttavia abbiamo chiaro in mente che gli americani a quel tempo venivano educati a ritenere che il politico intrigante e il *gangster* che taglieggiava rappresentavano il male.

Al giorno d'oggi tali forme non vengono più usate; sta di fatto, però, che se non vi è un impegno di carattere politico realmente visibile, e quindi incisivo, provvedimenti come quello al nostro esame, pur se

fondamentali, non si inquadrano nell'ambito di quel senso di forza civile nel paese che deve essere dato soprattutto dal Governo. (*Applausi del senatore Pellegrino*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» (1990), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso», d'iniziativa dei senatori Marniga, Fabbri, Scevarolli, Forte, Bozzello Verole, Zanella, Giugni e Mariotti.

La relazione del senatore Manzini è stata stampata e distribuita.

Pertanto, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marniga. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, colleghi, attività coraggiose ed altruistiche come quella del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico non si improvvisano. Esse hanno alle spalle un patrimonio di conoscenza pratica della montagna costruito sull'esperienza di diverse generazioni.

È anche vero, però, che oggi questo genere di servizio pubblico, svolto da volontari assai preparati ed esperti, richiede mezzi, strumenti, attrezzature, allenamento, scambio di cognizioni tecniche e scientifiche disparate e soprattutto uno sforzo costante di aggiornamento, nonchè un notevole impegno organizzativo.

Abituati ad affrontare ogni genere di difficoltà ed ogni pericolo, i volontari del soccorso non devono essere costretti a lottare anche contro l'indifferenza dello Stato, che al posto del riconoscimento (non voglio parlare di gratitudine) loro dovuto per l'insostituibile servizio prestato, rende loro assai arduo continuare a prodigarsi per la collettività, per salvare vite umane.

Mi è parso doveroso prendere l'iniziativa di questo disegno di legge, che intende affrontare alcuni gravi problemi in cui i soccorritori

del CAI oggi si dibattono, problemi che non possono essere risolti dalla generosità individuale e con i quali non è giusto che questo corpo debba scontrarsi.

Ci è parso opportuno eliminare alcune delle pastoie burocratiche, utili soltanto a complicare e rallentare la tempestività degli interventi, in un campo in cui sovente la salvezza di una vita dipende da pochi minuti o addirittura da secondi; ci è parso corretto porre a carico dello Stato il funzionamento di una struttura fissa di coordinamento nazionale; ci è parso più che giusto sollevare i volontari dal peso del pagamento dei premi delle assicurazioni contro i rischi di morte, di invalidità permanente e di responsabilità civile, nonchè garantire loro una certa tranquillità per il posto di lavoro, per quanto concerne la retribuzione delle giornate spese in interventi ed esercitazioni, sotto forma di indennità qualora si tratti di lavoratori autonomi.

Si tratta di un gesto minimo da parte dello Stato nei confronti di persone che sono capaci di mettere in gioco la propria vita per la salvezza del prossimo. Come dicevo, questo provvedimento non rappresenta che un gesto minimo; esso non snatura il senso e la realtà di un volontariato sociale che è della natura più pura ed assoluta, che viene svolto per semplice spirito di fratellanza di fronte al pericolo, senza ulteriori motivazioni di ordine ideale e sentimentale.

Quanto poi dal punto di vista pratico questo volontariato sia importante, mi pare evidente e non mi sembra il caso di ripeterlo. Le statistiche, la contabilità delle persone soccorse e il progressivo aumento del numero degli interventi per anno, dagli anni '50 ad oggi, sono lì a dimostrarlo.

È solo per brevità e in maniera semplicistica che possiamo denominare questo atto legislativo «provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico». Dovremmo in verità essere più onesti: sono loro, i volontari, che provvedono e continueranno a non guadagnarci nulla; noi, se siamo giusti, possiamo solo prenderne atto e renderne loro merito. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo. Ne ha facoltà.

* LONGO. Signor Presidente, intervengo rapidamente per esprimere il consenso del nostro Gruppo e anche la soddisfazione per la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge che affronta con un certo ritardo un problema che può apparire non di grande dimensione ma che, tuttavia, rientra in quel riconoscimento, che deve essere sempre più sistematico, delle funzioni che forme di volontariato svolgono nel garantire soluzione a problemi ormai sempre più rilevanti nella vita moderna. Le cronache di tutti i giorni ci dicono quanto siano diventate rilevanti (lo ricorda anche il senatore Manzini nella sua relazione scritta) nella società attuale, man mano che si estendono le possibilità di una fruizione di massa di *sport* alpini, le attività di soccorso alpino e speleogico.

Il disegno di legge si fa carico di un riconoscimento doveroso ai cittadini volontari che, con la loro disponibilità e, spesso, con grande spirito di sacrificio, riescono a dare una soluzione ai problemi del soccorso. Tuttavia, se un rilievo critico si può fare al testo di questo

disegno di legge, è che come succede peraltro a molti altri esso presenta una copertura solo fino al 1993.

Come in tanti altri casi, mentre si affrontano questioni che sono ormai permanenti e che dovrebbero quindi essere risolte a regime, prevedendo sistematicamente una copertura, un finanziamento su cui poi non si debba continuamente ritornare con altri provvedimenti, anche questo disegno di legge presenta tale limite. Comunque, nonostante questa rilevazione, resta un'opera doverosa, un riconoscimento necessario e la dimostrazione che questo, come tanti altri problemi, può essere adeguatamente affrontato riconoscendo i rischi corsi dai volontari e prevedendo perciò una copertura di vario tipo (lavorativa, contributiva, assicurativa). (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, intendo solo ringraziare i due colleghi intervenuti, che hanno ulteriormente chiarito le ragioni di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solamente per ringraziare il senatore Manzini e i colleghi intervenuti su un provvedimento che era ora arrivasse in quest'Aula, in Parlamento, per dimostrare riconoscenza ad un corpo volontario che ogni giorno mette in pericolo la vita dei propri associati per intervenire in opere di soccorso.

Se guardiamo i dati statistici, questi parlano un linguaggio molto chiaro che dimostra la durezza delle attività necessarie per raggiungere certi risultati. Si tratta di un Corpo che ha circa 6.300 unità, a disposizione, ogni giorno, sia per il soccorso alpino che in quello speleologico.

Ritengo pertanto, che questo provvedimento vada approvato, anche indipendentemente dalle osservazioni del senatore Longo sui limiti finanziari, che mi trovano consenziente.

Del resto, siamo in presenza di un modo di intervenire ormai consolidato; l'importante è che il disegno di legge sia finanziato fino al 1992. È chiaro che poi, una volta istituito un apposito capitolo, questo settore verrà sovvenzionato nel tempo.

In conclusione, ringrazio il presentatore, senatore Marniga, e tutti i colleghi intervenuti ed auspico l'approvazione immediata del provvedimento in esame. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro

nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonchè nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso e per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento

dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Nella provincia autonoma di Bolzano le disposizioni della presente legge sono estese al *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenverein* (BRD dell'AV).

2. Del contributo di cui all'articolo 3 il Club Alpino Italiano, entro trenta giorni dal percepimento, versa al *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenverein* la quota corrispondente alla consistenza numerica delle due organizzazioni».

4.0.1 RUBNER, RIZ, ROBOL, VETTORI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RUBNER. Signor Presidente, non occore insistere sul valore altamente morale e praticamente insostituibile del lavoro svolto dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino ; su questo tutti siamo d'accordo ed esprimiamo a loro il nostro plauso e la nostra gratitudine.

Ciononostante, non posso nascondere una certa perplessità su questo disegno di legge perchè con esso creiamo un precedente. Nel paese, infatti, esistono tante altre organizzazioni di volontariato attive soprattutto nel campo della Protezione civile; la sola provincia di Bolzano, ad esempio, conta più di trecento corpi volontari dei vigili del fuoco, con più di 12.000 aderenti. Anche costoro partecipano attivamente al lavoro svolto dal soccorso alpino, specie quando si tratta di soccorrere persone sepolte da slavine. Come negare loro, dunque, quanto concediamo con questa legge ai volontari del soccorso alpino?

Il mio emendamento però non riguarda questo problema, bensì una situazione storica tutta particolare della provincia di Bolzano. Da noi l'organizzazione degli amici della montagna, con le tradizioni più lunghe ed anche numericamente più forte, e l'*Alpenverein;* basti pensare che, in provincia di Bolzano, il Club Alpino Italiano conta all'incirca 5.000 soci, mentre l'*Alpenverein* ne conta all'incirca 29.000 e che, già nel 1948, quest'ultima aveva creato un suo soccorso alpino con, allora, nove sezioni: il *Bergrettungsdienst.* Oggi le due organizzazioni (CAI e *Alpenverein*) e, rispettivamente, il soccorso alpino del CAI e il *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenverein* convivono in amicizia. Per quanto riguarda il numero dei volontari attivi ed addestrati, il soccorso alpino del CAI, in provincia di Bolzano, ne ha 350 e il *Bergrettungsdienst* 720, cioè un decimo del corpo nazionale.

Cito anche qualche cifra per quanto concerne gli interventi; mi limito agli anni 1988-1989, ma ho a disposizione anche i dati relativi a tutti gli altri anni. Ebbene, nel 1988 il soccorso alpino del CAI ha effettuato in tutta Italia 1.331 interventi, mentre il *Bergrettungsdienst* nella sola provincia di Bolzano ne ha avuti 260.

Per quanto riguarda il 1989 vi sono stati 1.200 interventi sul piano nazionale e 236 del *Bergrettungsdienst,* cioè il 20 per cento.

Nel 1988 le persone soccorse dal soccorso alpino in tutta Italia erano 1.200, mentre il *Bergrettungsdienst* ne ha soccorse 248 nella sola provincia di Bolzano. Nel 1989 sono state soccorse in tutta Italia 1.875 persone, mentre nella sola provincia di Bolzano ne sono state soccorse 306.

Le persone recuperate morte nel 1988 dal soccorso alpino in tutta Italia sono state 149, mentre il *Bergrettungsdienst* ne ha recuperate 47 nella sola provincia di Bolzano, cioè quasi un terzo.

Potrei continuare, ma penso che queste poche cifre possano bastare. Sarebbe assolutamente incomprensibile che i volontari del soccorso alpino ottenessero dei diritti che non hanno i colleghi del *Bergrettungsdienst,* che da tanto tempo offrono generosamente lo stesso servizio e sono esposti agli stessi pericoli.

L'emendamento da noi presentato vuole estendere il medesimo trattamento al *Bergrettungsdienst* per lo stesso servizio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, non disconosco certamente il valore dell'associazione *Alpenverein*, nonchè delle altre che operano a livello di protezione civile in tutto il paese.

Accogliendo l'emendamento 4.0.1, dovremmo ulteriormente modificare il provvedimento al nostro esame, perchè dovremmo occuparci a monte di tutte le associazioni volontaristiche che operano in questa direzione sul territorio nazionale. Di conseguenza, andremmo poi a modificare anche le due leggi cui fa riferimento il provvedimento al nostro esame, cioè la n. 91 del 1963 e la n. 776 del 1985, che affidano in modo specifico al CAI questo tipo di intervento.

Quindi, credo che il problema complessivo vada posto all'interno di un provvedimento più generale, in una legge-quadro, e che probabilmente vada inserito all'interno del provvedimento sul volontariato che il Parlamento sta varando.

Nella realtà il provvedimento al nostro esame non modifica la prassi attuale che vede intervenire il CAI non solo in favore dei propri soci, ma anche di tutti gli altri cittadini italiani che partecipano al soccorso alpino.

Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.1, perchè, a mio parere, pone dei problemi in ordine alla legislazione vigente.

Per questo motivo chiedo al collega Rubner di ritirarlo o quanto meno di trasformarlo direttamente in un ordine del giorno.

Però, dal momento che il collega Rubner tiene all'approvazione di questo emendamento, il mio parere è sostanzialmente contrario.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Rubner, dal momento che abbiamo ascoltato il relatore, che ha espresso parere negativo qualora lei non trasformi l'emendamento in ordine del giorno, ed il rappresentante del Governo, che si rimette al parere dell'Aula, cosa intende fare?

RUBNER. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendmaento 4.0.1, presentato dal senatore Rubner e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signori Sottosegretari, colleghi, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore di questa legge. Mi sembra che essa sia un riconoscimento tardivo (ma meglio tardi che mai) per coloro che si sacrificano, che si sono sacrificati fino alla morte, e non vedono un riconoscimento da parte dello Stato italiano. Finalmente si ovvia ad un inconveniente che si era verificato per mancanza di sensibilità, ma direi anche per il sovrapporsi di problemi certe volte molto diversi.

Vorrei aggiungere, perchè non l'ho fatto prima durante la votazione dell'emendamento 4.0.1, che dal punto di vista morale noi ci sentiamo pienamente d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Rubner. Non possiamo tuttavia aderire, come non abbiamo fatto, a questo articolo 4-*bis* perchè avremmo a quel punto interessato una serie molto numerosa di associazioni che avrebbero egualmente avuto diritto a tale riconoscimento. Personalmente conosco almeno 14 associazioni in Toscana che svolgono nell'Appennino gli stessi servizi svolti dal *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenverein* in provincia di Bolzano. D'altra parte, la provincia di Bolzano è così ricca che potrà continuare a fare quello che farà in tutta Italia, con questo provvedimento, il CAI.

Con questo dichiaro quindi il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, i senatori liberali daranno voto favorevole al disegno di legge in esame perchè esso rappresenta un giusto riconoscimento al Corpo nazionale del soccorso alpino. Dopo l'intervento ampio e articolato del collega Marniga, non c'è molto da aggiungere. Desidero tuttavia dare un contributo e una testimonianza, abitando io nella città di Lecco dove, per la conformazione orografica del suo territorio, i volontari del soccorso alpino sono spesso chiamati ad intervenire per aiutare e recuperare alpinisti e turisti in difficoltà.

Da tempo mi erano state segnalate lamentele per questo mancato riconoscimento e per la mancanza di fondi e credo che il disegno di legge che stiamo per approvare risponda a tali esigenze, in quanto potrà dotare il soccorso alpino di mezzi adeguati e potrà coprire con un'equa

assicurazione l'attività spesso pericolosa dei giovani volontari. Il disegno di legge in esame risponde dunque a queste necessità e a queste esigenze. Pertanto confermo il voto favorevole dei senatori liberali, auspicando che il provvedimento venga presto approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista e per dire che probabilmente ha avuto una sua razionalità la non approvazione dell'emendamento proposto dal collega Rubner. Credo però che la questione sollevata riguardo al ruolo del *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenverein*, che è sostanzialmente parallelo al CAI, abbia un qualche fondamento. Nonostante questo, esprimiamo comunque il nostro voto favorevole.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, intendo solo confermare, come è ovvio, il voto favorevole anche del mio Gruppo su questo provvedimento e cogliere l'occasione per ringraziare il relatore Manzini, per l'opera di aggiustamento e di cesello che ha fatto su questo disegno di legge, il Presidente, i componenti la 7ª Commissione permanente e tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il conseguimento di questo risultato. (*Applausi del senatore Mariotti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonchè norme concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1746, già approvato dalla Camera dei deputati.

Martedì scorso si è svolta la discussione generale e dopo la sua conclusione hanno avuto la parola per la replica, il relatore, senatore Leonardi, ed il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole De Luca.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo nonchè gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, sul disegno di legge parere di nulla osta, alla duplice condizione – ai sensi dell'articolo 102-*bis* del regolamento del Senato – che all'articolo 3, comma 11, primo periodo, sia inserita la parola «IVA» dopo la parola «rimborsi» e che sia accolto il seguente articolo:

"1. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, per il periodo di paga in corso dal 1ª gennaio al 31 dicembre 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

Tale articolo è volto a modificare l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1991, n. 89, in materia di disposizioni riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi.

Quanto agli emendamenti, il parere è ugualmente di nulla osta, tranne che per l'emendamento 2.2 – su cui il parere è di segno contrario – e 3.7 – su cui il parere è di segno contrario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato. Sulla base di tale emendamento, i tempi di versamento al bilancio dello Stato ivi previsti risultano essere più lunghi di quelli attualmente stabiliti per il versamento tramite delega alle aziende di credito e possono determinare, a fine anno, slittamenti di cospicue quote di gettito all'esercizio successivo. Inoltre, i compensi pagati dai concessionari alle aziende o istituti di credito potrebbero determinare indirettamente un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, poichè detti compensi potrebbero configurare parte di quegli elementi di costo su cui commisurare il compenso spettante ai concessionari per il servizio della riscossione».

PRESIDENTE. Per effetto del parere della 5ª Commissione permanente, di cui testè è stata data lettura, potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con il sistema elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Sono istituiti, per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale e contributiva, i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una o più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a*) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale. Il ritiro di detta delega comporta, conseguentemente, la revoca della autorizzazione.

3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2), lettera *a*), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. In considerazione dei compiti affidati ai Centri, deve essere sempre istituito il collegio sindacale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme

relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli stessi compiti sono svolti per conto degli utenti in relazione agli obblighi contributivi verso gli istituti previdenziali ed assistenziali. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, nonchè le apposite schede, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro, limitatamente per questi ultimi alle dichiarazioni dei contribuenti a contabilità semplificata, di apporre, alle medesime condizioni e per le rispettive competenze, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; al direttore è riservata l'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed

elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti, ai ragionieri liberi professionisti ed ai consulenti del lavoro. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. I Centri iniziano la loro attività a partire dal 1° gennaio 1992. A decorrere dalla stessa data le attività indicate nel comma 4, da chiunque esercitate, si considerano attività commerciali o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza in conformità alla presente disposizione.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, saranno approvate le tariffe minime e massime, a carico dei contribuenti, relative ai servizi resi ai sensi del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «assistenza prevista nel presente articolo ad imprese» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese le imprese agricole,».

1.1 LEONARDI, COVIELLO

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: «o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali» *con le altre*: «o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale».

1.8 BRINA, GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» *con le altre*: «, dei ragionieri liberi professionisti o dei consulenti del lavoro».

1.6 ALIVERTI, IANNI, SALERNO, SARTORI, DI STEFANO, COVIELLO, CUMINETTI, FOSCHI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» *con le altre*: «, dei ragionieri liberi professionisti o dei consulenti del lavoro».

1.9 GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI, BRINA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa», *inserire le seguenti*: «e di redditi dei terreni».

1.2 LEONARDI, COVIELLO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per i dottori commercialisti, per i ragionieri collegiati e per coloro che a norma dell'articolo 52, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a norma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dichiarino di essere depositari di scritture contabili per conto terzi, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma».

1.10 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e per coloro che a norma dell'articolo 52 penultimo comma del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a norma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dichiarino di essere depositari di scritture contabili per conto terzi, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma».

1.14 MAZZOLA

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma».

1.11 BRINA, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI, GAROFALO

Al comma 5, sostituire le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» *con le altre*: «, dei ragionieri liberi professionisti o dei consulenti del lavoro».

1.7 ALIVERTI, IANNI, SALERNO, SARTORI, DI STEFANO, COVIELLO, CUMINETTI, FOSCHI

Al comma 5 sostituire le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» *con le altre*: «, dei ragionieri liberi professionisti o dei consulenti del lavoro».

1.12 PELLEGRINO, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «al direttore è riservata l'opposizione del visto di conformità di cui al comma 4» *con le altre*: «il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4».

1.3 IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di delega a dipendenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636».

1.13 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti», *inserire le seguenti*: «adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.4 IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «su proposta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali», *con le altre*: «su proposta del Ministro delle finanze, udite le associazioni di categoria e gli ordini professionali».

1.5 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI, *relatore*. Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, vorrei confermare alla Presidenza che è stato ottemperato quanto prescritto dalla 5ª Commissione. I due emendamenti suggeriti sono dunque stati presentati ed io mi accingo a ritirare due emendamenti che recano la mia firma.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1. e 1.2 va detto che il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce che i centri di assistenza fiscale possono predisporre le dichiarazioni annuali cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa. Il testo unico delle imposte sui redditi, individua nei redditi di impresa soltanto quelli che derivano da attività commerciale e industriale in senso ampio escludendo in tal modo gli agricoltori titolari di redditi da terreni. Per ovviare a questa incongruenza, che precluderebbe alle organizzazioni imprenditoriali agricole la possibilità di costituire i centri di assistenza fiscale per i propri associati, sono stati presentati i due emendamenti.

BRINA. L'emendamento 1.8 estende, signor Presidente, ai consulenti del lavoro la possibilità di procedere alla certificazione dei bilanci dei costituendi CAF.

L'emendamento 1.9 inserisce tali consulenti del lavoro nel collegio sindacale.

Nel dibattito generale abbiamo già espresso le nostre considerazioni in ordine alla possibilità di estendere a tutte le categorie di liberi professionisti che operano nel settore la possibilità di apporre il visto di congruità. Siccome il testo al nostro esame limita tale possibilità ad alcuni profili professionali senza estenderla a tutti, l'emendamento 1.10 tende a dare un'impostazione estensiva al problema. Poichè tale emendamento è molto simile all'emendamento 1.14 del senatore Mazzola e poichè so che il collega ha preannunciato un subemendamento in materia, attendiamo il suo pronunciamento per dichiarare la nostra adesione sulla sua proposta.

ALIVERTI. Signor Presidente, poichè trattano materia analoga, mi riallaccio all'emendamento testè illustrato dal senatore Brina e a quello che illustrerà il senatore Mazzola. L'ottica in cui mi immetto è quella di estendere ai consulenti del lavoro la possibilità di far parte dei collegi sindacali e di portarli alla direzione dei centri. Nel redigere il nuovo testo dell'articolo 1, infatti, è stato precisato che si istituivano i centri non solo per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ma anche – e lo si precisa con la congiunzione «e» – contributiva. Si eleva cioè a dignità anche l'aspetto contributivo che in un primo momento poteva considerarsi marginale. Quindi gli stessi consulenti del lavoro vengono elevati a rango di compartecipi nella gestione dei centri di assistenza fiscale e

contributiva. Da ciò deriva la possibilità – e quindi la non preclusione nei loro confronti – di far parte dei collegi sindacali obbligatori per la vigilanza sui centri stessi.

È noto, del resto, che molti consulenti del lavoro sono iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti. Non si vede quindi perchè verrebbe preclusa loro la possibilità di far parte del collegio sindacale e di assumere la direzione dei centri, che non è tanto in funzione esclusiva dell'assistenza fiscale, quanto della assistenza fiscale e insieme della contribuzione. Credo quindi che una precisazione non preclusiva o aggiuntiva, come quella contenuta nell'emendamento da me presentato, o che comunque non limiti ai dottori commercialisti e ai ragionieri liberi professionisti la possibilità di assumere la direzione dei centri, sarebbe opportuna. Tale è la finalità che i due emendamenti da me presentati intendono perseguire e in relazione ai quali spero si arrivi ad una composizione, tenuto conto anche dell'emendamento presentato dal senatore Mazzola.

MAZZOLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.14 è identico all'emendamento 1.11 del collega Brina e di altri colleghi. Non mi soffermerò sulle motivazioni che mi hanno indotto a presentarlo, che peraltro sono già note, bensì sull'opportunità di introdurre una modifica che chiarisca che tra le persone abilitate ad apporre il visto di conformità sono da includere coloro che, a norma della legge 26 ottobre 1972, n. 633, e della legge 29 settembre 1973, n. 600, non solo dichiarino di essere depositari di scritture in conto terzi, ma tengano anche le scritture contabili. Diversamente, si rischierebbe di estendere enormemente le previsioni a persone che detengono materialmente le scritture, ma non le tengono in senso tecnico. Propongo pertanto di inserire, all'ottavo rigo dell'emendamento 1.14, dopo le parole: «e per coloro che», le altre: «tengono le scritture contabili e». Con ciò, rientrerebbero in tale possibilità i consulenti del lavoro e le altre categorie che già tengono le scritture contabili e le detengono a norma delle già citate leggi e si chiarirebbe la differenza tra il tenere le scritture contabili ed il detenerle.

Il dibattito sulla professionalità di queste categorie dovrà essere rinviato alla sede propria, che a mio avviso, e credo secondo l'opinione generale, non è questa, bensì l'esame di altro provvedimento. Infatti, non è questo disegno di legge la *sedes materiae* per definire compiutamente i margini e i limiti delle varie professionalità che operano nel settore. Ci troviamo di fronte al problema del visto di conformità e credo che con la formulazione da me proposta lo si possa risolvere positivamente.

BRINA. L'emendamento 1.12 è identico all'emendamento 1.7 presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori. Lo consideriamo pertanto già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 e a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 riguarda la facoltà, attribuita al direttore del centro, di apporre il visto di

conformità. Nel testo originario del provvedimento si fa riferimento esclusivamente al direttore. Infatti, si prevede che tale facoltà è riservata al direttore del centro di assistenza fiscale. L'emendamento da me proposto così recita: «Il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4». Ciò al fine di semplificare il problema della delega e, al tempo stesso, di consentire che il direttore possa comunque delegare secondo i criteri previsti dal codice civile.

Infatti, la delega rappresenta per l'amministrazione un elemento di garanzia sostanziale, poichè dà una maggiore certezza circa il reale controllo delle contabilità, delle dichiarazioni dei redditi e via dicendo.

Tale dizione consente al direttore di estendere la delega, purchè nel rispetto delle norme contenute nel codice civile, in quanto egli ne dovrà poi rispondere in prima persona.

Il successivo emendamento 1.4 è di coordinamento e quindi si illustra da sè.

Con l'emendamento 1.5 si intende apportare una modifica al testo del provvedimento, che a mio parere non è corretto. Infatti, si poteva desumere che la proposta in ordine ai compensi venisse formulata dalle associazioni professionali. L'emendamento, invece, precisa che essa deve essere avanzata dal Ministro delle finanze, udito il parere delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Per quanto concerne le altre proposte di modifica, intendo compiere una riflessione di carattere generale. Il parere che mi accingo ad esprimere sull'emendamento 1.8, del senatore Brina ed altri, può essere applicato anche a numerosi altri emendamenti. Essi, infatti, tendono essenzialmente ad estendere ai consulenti del lavoro compiti e funzioni che nel testo del provvedimento risultano affidati agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Tale questione è stata oggetto di intenso dibattito durante i lavori della Commissione e forse è questo l'unico aspetto su cui non si è trovato un consenso unanime.

In quella sede ho esposto le ragioni per cui non condividevo questo tipo di proposte e per un motivo di coerenza non posso che ribadirle in questa sede. La mia linea di comportamento, condivisa, peraltro da molti autorevoli colleghi della Commissione e dal Governo, non vuole essere una difesa d'ufficio di alcune categorie professionali a danno di altre. Lungi da me il proposito di erigermi ad arbitro di contese tra le varie categorie dei professionisti!

Ho più volte affermato che un provvedimento di così vasta portata, che avrà certamente un impatto rivoluzionario sul nostro ordinamento tributario, non può nascere tra dubbi interpretativi sui limiti delle rispettive aree di esercizio delle professioni. Pertanto, sin dall'inizio ho ritenuto che la strada più sicura da imboccare fosse quella di attenermi scrupolosamente alla legge, in particolare alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che fissa le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

Citerò soltanto due passi di questo provvedimento legislativo. Il primo riguarda coloro che possono accedere all'albo di questa professione senza sostenere alcuna prova o esame. Recita la legge: «I

dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro, presso gli Ispettorati del lavoro sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro o dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'Albo della provincia in cui ha esercitato la professione.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 8 della presente legge».

Circa l'oggetto dell'attività poi dei consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui ho parlato poc'anzi, essi svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessi, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente. Questa è la delimitazione della area della professionalità dei consulenti del lavoro.

Ci sarebbe poi anche il problema di una citazione giurisprudenziale in questa materia. Io so che la giurisprudenza in questo caso ancora non si è consolidata attorno ad una norma uniforme; tuttavia varrà pure il caso di citare una recentissima sentenza, che risale al 20 giugno di quest'anno, quindi quindici giorni fa, con cui il pretore di Verona ha condannato un consulente del lavoro per esercizio abusivo di attività in materia di consulenza ed assistenza fiscale ed analisi di bilancio, riconoscendo tale funzione come riservata alla categoria professionale dei dottori commercialisti.

La sentenza, se da un lato conferma un atteggiamento giurisprudenziale, come ho già detto, in via di consolidamento in diverse sedi giudiziarie, dall'altro rappresenta un'innovazione perchè è veramente la prima volta che viene riconosciuto a favore di un ordine professionale (nella fattispecie quello dei dottori commercialisti, che si erano costituiti parte civile nel procedimento) il risarcimento dei danni subiti.

Ora, con questo non intendo certo, ripeto, erigermi ad arbitro di conflitti fra varie aree professionali; tuttavia voglio sgomberare il terreno da qualche facile illazione e pure dimostrare che non c'era alcuna prevenzione da parte mia e da parte di altri colleghi, nei confronti dei consulenti del lavoro, che apprezzo e rispetto per la loro professionalità. Infatti, nella riscrittura del provvedimento, su incarico della Sottocommissione, è stata recuperata ai centri di assistenza fiscale anche l'assistenza contributiva in materia di specifica competenza dei consulenti del lavoro, riconoscendo peraltro, con un piccolo «strappo», agli stessi consulenti del lavoro la competenza anche in materia fiscale, limitandola però alle aziende in contabilità semplificata.

In ordine al problema della delega ad apporre il visto di conformità da parte del direttore del centro di assistenza fiscale e contributiva, ho presentato un emendamento che ho illustrato poc'anzi e che ritengo possa risolvere il problema e superare il contenuto degli emendamenti che sono stati presentati.

Per queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che discendono unicamente dall'esigenza di varare un provvedimento

che eviti, come spesso succede, di portare con sè sin dall'inizio elementi di dubbio interpretativo o motivi per impugnative successive ai vari livelli – come già ho avuto modo di sottolineare sia in sede di replica agli interventi in discussione generale, sia all'inizio di questa illustrazione (si tratta di un provvedimento che a ragione può ben definirsi un'autentica riforma del nostro ordinamento tributario) –, ritengo che valga la pena di licenziare un testo il più limpido e corretto possibile al fine di non prestarsi poi ad errate o comunque a contrastanti interpretazioni.

Signor Presidente chiedo scusa se mi sono dilungato in quella che ritengo una doverosa puntualizzazione, mentre esprimo parere negativo sull'emendamento 1.8.

E vengo ora agli emendamenti 1.6 e 1.9. In particolare, per quanto concerne quest'ultimo, che prevede la possibilità di comprendere i consulenti del lavoro nel collegio sindacale, anche se occorre constatare che in questa materia vi è una tendenza a qualificare meglio gli organi di controllo e tra questi anche il collegio sindacale, tuttavia appare opportuno perseguire una certa omogeneità ed un medesimo livello di qualificazione professionale tra chi dirige il centro di assistenza fiscale e chi è preposto al controllo e alla gestione dello stesso. Se però usciamo da questo schema, sarebbe opportuno precisare che almeno uno dei componenti il collegio sindacale sia iscritto all'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o quanto meno al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pertanto, il mio parere sull'emendamento in questione non è negativo e mi rimetto all'Assemblea.

In base alle considerazioni svolte nella premessa, il mio parere, è invece contrario agli emendamenti 1.11, 1.13, 1.7 e 1.10. Quanto all'emendamento 1.14, vorrei far presente al senatore Mazzola ed anche ai colleghi Bertoldi e Brina che il richiamo all'articolo 52 della legge n. 633 del 1972 e all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è improprio. Si tratta, infatti, di norme che riguardano l'accesso alle verifiche relative alla sola IVA e non ad altri tributi. In, particolare, l'articolo 52 prevede che il contribuente dichiari che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti, senza individuarne la natura. Può benissimo darsi il caso che un imprenditore dichiari di tenere la contabilità, anzichè presso l'azienda, presso il proprio domicilio. Non si individua, dunque, una qualifica professionale che sia in grado di tenere la contabilità e che debba esibire una attestazione dei soggetti a ciò abilitati agli organi ispettivi. A sua volta, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 parla di accessi, ispezioni e verifiche con facoltà di accesso presso le pubbliche amministrazioni, per acquisire dati ed elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni presentate. A tale riguardo, ho sentito parlare dell'eventuale presentazione di un subemendamento che però, a mio avviso, non risolverebbe il problema e quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 1.14, come pure sull'emendamento 1.12.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Complessivamente, esprimo un parere contrario in merito agli altri

emandamenti, salvo quanto dirò, fra un momento, circa gli emendamenti 1.6 e 1.9. Per brevità, vorrei riportarmi alle argomentazioni del relatore. Io credo che l'ottimo lavoro svolto in Commissione, durante un lungo periodo di approfondimento della materia, abbia portato ad una soluzione equilibrata.

Così come in modo molto preciso, puntuale e dotto – se me lo consente – ha rilevato il relatore, sarebbe gravissimo intaccare con un colpo di mano da parte dell'Aula le competenze professionali consolidate dei professionisti. (*Interruzione del senatore Brina*). Sono preoccupato per la presentazione di alcuni emendamenti, concernenti un aspetto rilevante – tant'è che è stato oggetto di approfondito esame in Commissione – che rischierebbero di intaccare le competenze professionali.

Accogliere la sostanza degli emendamenti, che tendono ad estendere alcune competenze qui previste per i ragionieri commercialisti e per i dottori commercialisti anche ai consulenti del lavoro, in buona sostanza significa conferire a questi soggetti delle prerogative professionali che sono esclusivamente di altre categorie. Addirittura, in sede di discussione ci si era posti il problema che anche altre categorie professionali potrebbero avere competenza in materia – per esempio, gli avvocati -; tuttavia, si è detto che la competenza più specifica era quella dei commercialisti, dottori o ragionieri che siano – questa è stata la scelta –, salvo l'importante competenza dei consulenti del lavoro, trattandosi anche di persone che si occupano dell'attività contributiva, ma solo per quella parte.

Quindi, raccomando all'Assemblea di raccogliere le argomentazioni del relatore per evitare un conflitto che probabilmente renderebbe impraticabile l'istituzione di questi centri e ne ritarderebbe di fatto l'attuazione cui noi teniamo.

L'unica questione, che in qualche modo potrebbe avere una valutazione diversa, è quella contenuta negli emendamenti 1.6 e 1.9, i quali prevedono la possibilità di includere questi professionisti nei collegi sindacali.

Debbo dire che anche questo suggerimento contraddice un po' la scelta che si è voluto fare, trattandosi di funzioni estremamente delicate di contabilità e di attività fiscale in collaborazione con l'amministrazione finanziaria. Si è quindi cercato di assicurare il massimo della professionalità a questi collegi sindacali.

Tuttavia, se i presentatori di questi due emendamenti fossero d'accordo a condizionare l'inclusione nei collegi sindacali di consulenti del lavoro iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti, e quindi particolarmente qualficati, nel solco dell'indirizzo predisposto dalla Commissione, il Governo esprimerebbe parere favorevole.

Signor Presidente, riepilogando, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne quelli da me poc'anzi citati a firma del relatore, e la disponibilità ad esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.9, il cui contenuto è identico, a condizione che dopo le parole «dei consulenti del lavoro» si aggiungano, le seguenti: «purchè questi ultimi siano iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti».

Qualora tale proposta non venisse accettata, il parere del Governo sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Leonardi e Coviello.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico all'emendamento 1.9. Ricordo che, mentre il relatore si è rimesso all'Assemblea, il Governo si è detto favorevole agli emendamenti a patto che in essi venga specificato che i consulenti del lavoro siano iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

Chiedo pertanto ai presentatori dei due emendamenti se accedono a tale proposta.

BRINA. Sì, signor Presidente.

ALIVERTI. Signor Presidente, a malincuore accetto la proposta del Governo, anche se purtroppo ho constatato molte improprietà nelle considerazioni svolte dal Sottosegretario, il quale soprattutto ha creato nei presenti la convinzione che quella dei consulenti del lavoro sia una sorta di categoria di professionisti inferiore rispetto a quella dei ragionieri e dei dottori commercialisti, di guisa che i consulenti del lavoro sarebbero adatti ad occuparsi soltanto di alcune piccole materie.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho parlato di piccole materie, ma di altre materie che possono essere anche grandi. Ho persino associato la categoria dei consulenti del lavoro a quello degli avvocati.

ALIVERTI. Tra poco darò conto del fatto, in maniera che il rappresentante del Governo sia reso edotto, che non vi sono soltanto le considerazioni da lui svolte, ma vi sono anche altri autorevoli pareri che gli citerò. Questo perchè, ogni volta che si fanno considerazioni in questa sede, ci sia almeno la possibilità di ascoltare le diverse voci.

A parte il fatto che la sentenza, del pretore di Verona, adottata nel mese di giugno 1991, citata dal relatore Leonardi, è probabilmente strumentale, quello che certamente non è esemplare è il fatto che è stata portata a conoscenza di tutti i senatori immediatamente a ridosso della discussione in Parlamento del provvedimento al nostro esame, il che certamente non fa onore ai mittenti di quella lettera. Vorrei peraltro ricordare che vi è una sentenza del tribunale di Parma del 1990 che fa ampia e completa giustizia sull'intera materia. Non occorreva

certo scomodare il pretore di Verona per ottenere un pronunciamento su una materia su cui si è molto disquisito e che è ancora molto discussa.

Poichè non voglio citare un mio parere o una mia opinione, farò riferimento ad un personaggio che forse tutti conoscono, l'avvocato Uckmar, il quale conclude un articolo riguardante proprio questa materia dicendo che «la tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori ai fini tributari e la predisposizione delle dichiarazioni dell'IVA e delle imposte sui redditi non costituiscono attività professionale riservata agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri», con l'ovvia conseguenza che per quei fatti non appare configurabile in capo al consulente del lavoro il reato di abusivo esercizio della professione di dottore commercialista e di ragioniere.

A parte queste considerazioni che fanno riportare quanto meno nel campo del contenzioso tutta la materia – per cui non credo che si possano fare affermazioni apodittiche come quelle che ho sentito poc'anzi – il fatto di accettare la subordinata che ha posto il rappresentante del Governo, subordinare cioè la presenza dei consulenti del lavoro nel collegio sindacale all'iscrizione all'Albo dei revisori dei conti, certamente fa onore alla categoria dei consulenti del lavoro, ma crea un'enorme ingiustizia all'interno dello stesso Albo. Il ragioniere appena diplomato, infatti, avrà titolo per far parte del collegio sindacale, mentre il consulente del lavoro deve addirittura ottenere l'iscrizione all'Albo dei revisori dei conti.

Non aggiungo poi altre considerazioni in merito alla responsabilità o direzione dei centri. Se fosse stata su materie esclusivamente fiscali, probabilmente la direzione dei centri avrebbe potuto essere riportata alla competenza di persone specializzate e qualificate, ma poichè si è introdotta tutta la parte contributiva e non si può escludere, soprattutto da parte delle associazioni di categoria, che si creino centri separati per la parte contributiva e per quella di assistenza contabile, non si vede perchè a dirigere i centri della parte contributiva devono comunque obbligatoriamente per legge essere chiamati dei ragionieri o dei dottori commercialisti. Questa però è una questione di equità e di giustizia.

Ho svolto questa chiacchierata per dire che comunque a malincuore accetto il suggerimento del rappresentante del Governo.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, vorrei richiamare un minuto l'attenzione dell'Aula su un fatto nuovo che la costituzione dei CAF introduce, cioè, il visto di conformità. Con il visto di conformità il CAF ora copre l'intera gamma dei prelievi, siano essi fiscali, contributivi o previdenziali. Questo è l'elemento innovativo che introduciamo.

È una attività questa che i liberi professionisti, nell'organizzazione attuale delle categorie, solitamente trattano per compartimenti separati. È evidente allora che se manteniamo, per alcuni profili, la separazione dei liberi professionisti, questi si vedono costretti ad

operare in condizioni di inferiorità rispetto ai CAF, non potendo fornire alla propria clientela la nuova copertura che noi introduciamo con il visto di conformità.

Si tratta di vedere se vogliamo mettere i liberi professionisti su un piano di parità con i CAF: ma tutti i liberi professionisti! Ciò significa consentire a questi di usufruire della stessa autorizzazione.

Sono insorte delle battaglie, non sempre nobili – bisogna dirlo – tra le diverse categorie professionali. La guerra tra categorie è una cosa antica, le libere professioni collocate nelle nicchie alte, come dice De Rita, hanno cercato di farsi usbergo della legislazione che disciplina le competenze per professioni per innalzare barriere ostative verso le professioni non coperte da analogo riconoscimento. Si tratta di un conflitto antico in contrasto con esperienze consolidate negli altri paesi della CEE ed in contrasto con le stesse direttive comunitarie inerenti l'attività delle libere professioni in Europa.

Ora, posti di fronte al dilemma «che fare?», abbiamo deciso di optare per una scelta diciamo così «europea», vale a dire quella che mette tutte le professioni attualmente impegnate in questa sfera di attività in condizioni di pari opportunità, respingendo sollecitazioni di corporativismo privilegiato, tendente a discriminare profili e comparti giunti su mercati in tempi più recenti. Secondo noi questo non si giustifica, in rapporto all'innovazione che introduciamo costituendo i CAF.

Tra la scelta di proteggere le nicchie alte, come dice De Rita, e la scelta della libera concorrenzialità, quest'Aula deve scegliere, io credo, la seconda, quindi il mercato; un mercato che tende, d'altro canto, a privilegiare la qualità. Non comprendiamo per quali ragioni professioni come quelle dei dottori commercialisti e dei ragionieri temono il confronto e la competizione con professioni meno riconosciute, diciamo così più deboli, per quanto attiene alla loro capacità di imporsi al mercato.

Per queste ragioni sensate, limpide e coerenti, noi proponiamo la conferma della disposizione e invitiamo l'Aula a votare gli emendamenti proposti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo e accettata dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Leonardi e Coviello.

È approvato.

BRINA. Ritiro l'emendamento 1.10 e appongo la mia firma in calce all'emendamento 1.14, presentato dal senatore Mazzola, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 1.10.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Mazzola, nel nuovo testo, a cui aderisce anche il senatore Brina, di cui do lettura:

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e per coloro che tengono le scritture contabili e, a norma degli articoli 52 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dichiarino di essere depositari di scritture contabili per conto terzi, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma».

1.14 MAZZOLA, BRINA

È approvato.

L'emendamento 1.11 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pellegrino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Poichè dopo l'interpretazione che ha dato il relatore ci sembra che l'emendamento 1.13 si sovrapponga all'emendamento 1.3, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.13 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati da parte del sostituto d'imposta)

1. I possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

2. I possessori dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato annualmente con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati, oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti; agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale

del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti ed i pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

3. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico.

4. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 2 i lavoratori dipendenti ed i pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

5. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 2;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 2.

6. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte e degli oneri contributivi, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.

7. Il sostituto di imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 5 e 6 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti di imposta i quali, durante il periodo di imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti

magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto di imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui al comma 2.

8. Per le operazioni di cui al presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente.

9. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto di imposta dal presente articolo, si applica la pena pecuniaria da 1 a 2 volte la minore imposta liquidata.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni di cui al presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*) del citato testo unico delle imposte sui redditi», *inserire le seguenti*: «ad eccezione di quelli di cui al comma 1 del presente articolo»; *sopprimere la parola*: «annualmente».

2.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le operazioni di cui al presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 36.000 per le prime 19 dichiarazioni; qualora i sostituti d'imposta con meno di venti dipendenti inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente».

2.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.1 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, per esso però suggerisce una scrittura più semplice che dice così:

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su stampato conforme al modello approvato» *sopprimere la parola*: «annualmente».

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo proposto.

LEONARDI, *relatore*. Accetto la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo suggerito dal Governo e accolto dal presentatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Istituzione del conto fiscale e contributivo)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale e contributivo, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

2. A decorrere dalla data indicata nel comma 1, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali, assistenziali e ad associazioni sindacali di categorie. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

3. Il conto fiscale e contributivo è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, nonchè dei contributi previdenziali, assistenziali e ad associazioni sindacali di categoria direttamente versati dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

4. Ferma restando la tenuta del conto presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 3, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso un'azienda o un istituto di credito, scelto nell'ambito territoriale del

competente concessionario, tra quelli indicati dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le aziende ed istituti di credito effettuano la riscossione dei tributi e contributi di cui al comma 3, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, per conto del concessionario del servizio della riscossione dei tributi.

5. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento, con applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, del 2 per cento, ridotta allo 0,50 per cento se il ritardo è dovuto ad errori materiali;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte e dei contributi di cui al comma 2 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali ed in quelle degli altri enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a*) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende.

6. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto può essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

7. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi

versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b*) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati nelle casse degli enti impositori.

8. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

9. In relazione alla istituzione del conto fiscale e contributivo, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi e dei contributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'Anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

10. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 7, in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1992, di lire 40 milioni nel 1993, di lire 60 milioni nel 1994 e di lire 80 milioni nel 1995.

12. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale e contributivo anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonchè, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse alle casse degli enti impositori, la rideterminazione dei termini di versamento nelle casse degli enti dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la tenuta del conto presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma

1 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 3, esclusi quelli conseguenti a iscrizioni a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle Casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente».

3.1 IL RELATORE

Al comma 5 sostituire la lettera a) *con la seguente*:

«*a*) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;».

3.2 IL RELATORE

Al comma 5, alla lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole*: «detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

3.3 IL RELATORE

Al comma 5, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*:

«*d*-bis) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso».

3.4 IL RELATORE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere aggiornato» *con le altre*: «deve essere aggiornato».

3.5 IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «sistemi informativi», *inserire le seguenti*: «degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli istituti previdenziali ed assistenziali».

3.6 IL RELATORE

Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: «rimborsi» *inserire la seguente*: «IVA».

3.9 IL RELATORE

Al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: «1992», «1993», «1994», «1995» *rispettivamente con le altre*: «1993», «1994», «1995» «1996».

3.7 IL RELATORE

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti» *con le altre*: «i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro, di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.8 (Nuovo testo) IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, la motivazione alla base dell'emendamento 3.1, è nel fatto che la formula utilizzata nel testo per indicare il rapporto tra gli istituti di credito ed i concessionari poteva essere interpretata come una facoltà per questi ultimi di stipulare convenzioni di natura privatistica solo con alcuni istituti di credito.

L'emendamento tende a specificare che convenzioni possono essere stipulate con tutti gli istituti di credito, comprese le casse rurali ed artigiane, che abbiano un patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire. Si tratta, quindi, di una formulazione estensiva.

L'emendamento 3.2 si illustra da sè, così come l'emendamento 3.3, che è di coordinamento, e l'emendamento 3.4.

L'emendamento 3.5 tende ad introdurre una sottolineatura di carattere tecnico. L'emendamento 3.6 si illustra da sè.

Ritiro l'emendamento 3.7.

L'emendamento 3.8 è di coordinamento.

La Commissione bilancio ha poi suggerito due emendamenti; l'emendamento 3.9, riferito all'IVA, si illustra da sè, mentre l'emendamento aggiuntivo 3.0.1 riveste grande importanza giacchè consente di recuperare la copertura finanziaria a questo provvedimento, in quanto specifica che l'onere di 50 miliardi utilizzati per la copertura finanziaria del provvedimento sulla fiscalizzazione degli oneri sociali è limitato all'esercizio 1991 e non va ad intaccare le postazioni di bilancio 1992-1993.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, che ottempera al parere della 5ª Commissione, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, già illustrato dal relatore:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, per il periodo di paga in corso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno

1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».

3.0.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valutato in lire 1.150.000 milioni per il 1992 ed in lire 1.781.000 milioni per il 1993, si provvede:

a) quanto a lire 222.000 milioni per il 1992 e lire 193.000 milioni per il 1993, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 918.000 milioni per il 1992 e lire 1.578.000 milioni per il 1993, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991, per gli importi in corrispondenza indicati:

1) capitolo 4654 per lire 20.000 milioni e lire 30.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

2) capitolo 4671 per lire 31.000 milioni e lire 56.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

3) capitolo 4769 per lire 750.000 milioni e lire 1.375.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dalla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, i senatori liberali daranno voto favorevole al disegno di legge in esame perchè contiene alcuni punti che ritengo molto qualificati.

Innanzi tutto il disegno di legge prevede la riduzione del numero delle dichiarazioni dei redditi, consentendo ai datori di lavoro, sostituti di imposta, di divenire sostituti di dichiarazione dei loro dipendenti effettuando i relativi conteggi con il rimborso – particolare molto importante – dell'onere di questi conteggi all'azienda.

Poi l'istituzione dei centri di assistenza fiscale rafforza (e questo lo vorrei sottolineare) il rapporto di fiducia e di collaborazione tra le istituzioni ed i contribuenti attraverso organismi qualificati che hanno il compito di tenere, conservare le scritture contabili, predisporre le dichiarazioni, presentarle e, soprattutto, apporre il visto di conformità.

Ma più importante ritengo sia l'articolo 3, che, istituendo il conto fiscale e contributivo, costituisce un atto di giustizia nei riguardi dei contribuenti che lamentano molto spesso ritardi nei loro rimborsi.

Per queste considerazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo liberale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo nel testo proposto dalla Commissione è il seguente: «Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e del conto fiscale

e contributivo, nonchè norme concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto di imposta».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato alla seduta n. 540

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 1° luglio 1991, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, in data 14 giugno 1991, il seguente provvedimento.

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto-denuncia del signor Raffaele Rega nei confronti dei componenti *pro tempore* del Governo della Repubblica.